

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 187

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

*(Parere ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7,
della legge 5 agosto 2022, n. 118)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 agosto 2024)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D98/24

Roma, 12 agosto 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2024, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, nonché del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente decreto, attraverso l'adozione di un unico testo legislativo primario, mira alla razionalizzazione, al riordino e alla semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili, anche adeguando i regimi stessi alla disciplina euro-unitaria.

Esso si pone in attuazione dell'articolo 26, comma 4 e 5, lett. b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (come successivamente integrato), che delega, infatti, il Governo ad adottare, ai suddetti fini, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili.

L'**articolo 1** individua l'oggetto e le finalità del decreto in esame. Le norme ivi contenute hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 1 contiene, tra l'altro, una clausola di salvezza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia per l'acquisizione del titolo prettamente edilizio necessario alla "cantierizzazione" degli interventi, senza incidere, pertanto, sulla finanza pubblica. Le attività connesse all'adeguamento delle regioni e degli enti locali alle disposizioni del decreto, di cui al comma 3, saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, per l'effetto non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** fissa i principi generali dei regimi amministrativi previsti dal decreto. Si tratta di norme di carattere ordinamentale che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** richiama il principio dell'interesse pubblico prevalente, di derivazione euro-unitaria, che attribuisce, di regola, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le norme ivi contenute hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** reca le definizioni necessarie per l'applicazione della nuova disciplina. L'articolo in commento contiene norme di carattere ordinamentale, che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** prevede che le domande e le comunicazioni siano veicolate attraverso la nuova piattaforma unica digitale "SUER", prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma, gestita dal Gestore dei servizi energetici S.p.a., è realizzata e resa operativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione della misura sarà, infatti, garantita mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di modellare alcune attività che, già a legislazione vigente, sono realizzabili attraverso le funzionalità che il SUER è in condizione di assicurare. Il comma 2 prevede che, nelle



more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativa agli interventi avvenga mediante utilizzo degli strumenti informatici già operativi in ambito statale, regionale, provinciale e comunale. La disposizione, dunque, nel prevedere, l'utilizzo di strumenti già in uso alle amministrazioni, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** elenca i tre regimi amministrativi ("attività libera", "procedura abilitativa semplificata", autorizzazione unica"), disciplinati dalle disposizioni successive applicabili per la realizzazione degli interventi contemplati dal decreto in oggetto. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, la quale non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7:

comma 1: prevede l'assoggettamento al regime dell'attività libera delle fattispecie di interventi individuate dall'Allegato A. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: esclude dall'applicazione del regime dell'attività libera gli interventi ricadenti su beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio o in aree naturali protette. La misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3, 4, 5 e 6: dispongono in ordine al procedimento amministrativo per la realizzazione degli interventi in relazione ai quali si rende necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (interventi su ville, giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza e su complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici). La misura di carattere procedimentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le attività amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 7: la misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8, comma 1**, prevede l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli interventi individuati dall'Allegato B. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 2** dispone in ordine alle modalità di presentazione del progetto da parte del proponente e alla documentazione da produrre a corredo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** individua il comune precedente nell'ipotesi in cui l'intervento coinvolga più comuni. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 4 a 9** disciplinano il procedimento, i tempi e le condizioni di rilascio del titolo abilitativo. Le attività amministrative connesse vengono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9, comma 1**, introduce un nuovo procedimento di autorizzazione unica (AU), comprensivo, ove occorrente, della valutazione di impatto ambientale. Le previsioni contenute nell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 2 a 12** disciplinano il procedimento, i tempi e le condizioni di rilascio del titolo abilitativo. Le attività amministrative connesse vengono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** dispone in ordine ai casi di partecipazione al procedimento da parte dei Ministeri competenti. La misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** coordina i regimi della PAS e dell'AU con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, ove occorrente per la realizzazione dell'impianto. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 11** disciplina le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni sopra sinteticamente esaminate. L'applicazione di tali sanzioni determinerà, all'evidenza, entrate per la finanza pubblica, il cui ammontare non è, in ogni caso, quantificabile in via previsionale.

L'**articolo 12** reca norme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di valutazioni ambientali, adeguandola alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Tali norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'**articolo 13** reca norme di coordinamento con la disciplina vigente, adeguandola alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Tali norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14** pone, infine, le necessarie misure transitorie e abrogative delle disposizioni previgenti. L'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto **riveste** carattere ordinamentale.

L'**articolo 15** reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

La crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha determinato una accelerazione per tutti i paesi dell'Unione europea nella trasformazione del proprio sistema energetico al fine di ridurre la dipendenza da importazione di gas e di altri combustibili fossili, verso un maggiore impiego delle fonti rinnovabili. Tra le ragioni che hanno determinato l'esigenza di adottare il presente decreto concorrono anche fenomeni generali come la transizione ambientale e digitale, l'evoluzione tecnologica, la specializzazione settoriale e la moltiplicazione delle sedi di produzione normativa, unitamente ai fattori contingenti.

Il Regolamento (UE) 2023/435, approvato il 27 febbraio 2023 ed entrato in vigore il 1° marzo dello stesso anno, ha introdotto un nuovo quadro regolatorio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 consentendo agli Stati membri di modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), oltre alle possibilità di rimodulazione già previste, anche con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, oggi Missione 7 del PNRR.

In coerenza con quanto previsto dal citato regolamento (UE) 2023/435, la citata nuova Missione, attraverso 5 riforme e 17 investimenti, punta a:

- 1) rafforzare le reti di trasmissione e distribuzione, sia dell'energia elettrica che del gas;
- 2) accelerare la produzione di energia rinnovabile;
- 3) aumentare l'efficienza energetica e digitale;
- 4) creare le competenze nei settori pubblico e privato per la transizione verde;
- 5) promuovere la catena del valore delle energie rinnovabili e dell'idrogeno attraverso misure che facilitino l'accesso al credito e ai crediti d'imposta.

Tra le nuove cinque riforme, la prima riguarda la "Razionalizzazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale" che prevede l'adozione e l'entrata in vigore di un unico testo legislativo primario e che consolidi tutte le norme che regolano la promozione delle fonti energetiche rinnovabili.



Obiettivo di questa riforma è consolidare e razionalizzare la legislazione e le disposizioni vigenti che disciplinano la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

La riforma consiste nell'adozione e nell'entrata in vigore di un unico atto legislativo primario che raccoglie, compila e consolida tutte le norme che disciplinano la diffusione delle energie rinnovabili e sostituisce tutta la legislazione esistente in materia. L'atto legislativo stabilisce, inoltre, i principi per la razionalizzazione e la armonizzazione delle procedure di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili a livello subnazionale.

Tra i 17 investimenti è compresa la raccomandazione di snellire le procedure di autorizzazione per l'energia rinnovabile a livello centrale e locale.

Ai fini dell'attuazione delle predette misure, a livello nazionale, un ulteriore elemento di complessità è dato dal fatto che il flusso principale della regolazione è stato alimentato da provvedimenti a contenuto *ab origine* eterogeneo.

Coordinare le norme nazionali tra di loro e adeguare queste ultime alle disposizioni eurounitarie; completare, ove necessario, il recepimento delle direttive comunitarie; eliminare le disarmonie tra i vari settori; individuare sedi e organi della programmazione energetica e precisarne le competenze, unitamente alla riduzione nonché semplificazione del complesso della normativa vigente, diventa, allora, strettamente funzionale al rilancio della politica energetica del nostro Paese.

Va poi considerato che le disposizioni che regolano la materia continuano ad essere disseminate in fonti normative tanto numerose quanto frammentarie, tali da risultare di difficile individuazione, anche in ragione della scarsa chiarezza dei testi che si sovrappongono. In tale contesto, pertanto, risulta opportuno riorganizzare l'intera normativa in materia.

Nella cornice di una così abnorme produzione normativa, la certezza del diritto va perseguita con ogni strumento possibile, secondo una strategia sinergica dispiegata su tre fronti:

- a) la riduzione quantitativa della legislazione vigente;
- b) il riassetto ed il riordino per ambiti tematici omogenei;
- c) il miglioramento della qualità della regolazione per ridurre la tendenza fisiologica delle norme a proliferare.



Il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa intende percorrere tutte le strade appena menzionate, attraverso la redazione di un decreto in linea con le disposizioni previste dal PNRR, in ragione della delega ricevuta che consente di intervenire oltre che sul riordino anche sulla riduzione e semplificazione, sulla razionalizzazione e sulla qualità della legislazione.

L'eccesso di produzione normativa, la sua complessità formale e spesso la sua difficile attuabilità sono più volte stati fonte di effetti paralizzanti rispetto a una efficace ed incisiva politica energetica, difficile da attuare non solo per il cittadino ma anche e soprattutto per le stesse imprese chiamate ad attuare la politica energetica.

Da queste considerazioni discende l'avvertita esigenza, non più differibile, di procedere alla ridefinizione di un quadro normativo che riassume, integrandoli coerentemente, i principi fondamentali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili del nostro Paese.

In particolare, la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili nonché il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria, costituiscono gli strumenti attraverso cui il presente decreto intende assicurare, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici.

Un tale processo deve naturalmente svolgersi nell'ambito dell'assoluta garanzia dei diritti inviolabili degli individui e dell'interesse pubblico generale e, fra i valori da tutelare, figura sicuramente l'ambiente quale *habitat*, come tutelato dall'articolo 9 della Costituzione all'esito di un recente percorso di revisione e aggiornamento delle relative previsioni. Esiste però un terreno nel quale le due esigenze – quella di tutela dell'ambiente e, in particolare, di un ambiente salubre quale *habitat* naturale del genere umano, e quella di valorizzazione della libertà individuale e imprenditoriale – si saldano, ed è lo sviluppo della *green economy*, che trova il suo caposaldo e necessario presupposto nella diffusione delle energie rinnovabili, tema disciplinato anche dall'Unione europea, che persegue la semplificazione amministrativa nell'ambito delle Missioni PNRR (tra le quali il RePowerEU) ed assegna ai Paesi europei obiettivi di progressivo aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.



In tale quadro il Governo ha attribuito, fin dalla predisposizione del suo programma, preminente rilievo al tema della semplificazione normativa, al quale è preposto il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

I ministri proponenti (Ministro per la Pubblica amministrazione, Ministro per le Riforme e la semplificazione normativa e Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica), dunque, hanno da subito avviato un tavolo di lavoro per affrontare le molteplici questioni concernenti la redazione di un provvedimento normativo per i procedimenti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 26, legge 5 agosto 2022, n.118.

In relazione alla complessità e pluralità delle tematiche da affrontare, sono stati coinvolti molteplici soggetti istituzionali e della società civile al fine della completa valutazione di tutti gli interessi sottesi alla tutela dell'ambiente come da ultimo declinato dall'articolo 9 della Costituzione.

Parallelamente si pone l'opportunità di un efficace intervento di contrasto ai cambiamenti climatici ormai in atto, anche al fine di rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione e di produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dall'Unione europea. Tale esigenza si salda con la duplice necessità di contrastare l'inquinamento atmosferico e di assicurare una maggiore indipendenza energetica al Paese nei nuovi drammatici contesti internazionali destinati ad incidere direttamente sugli approvvigionamenti di olio combustibile e gas naturale, esponendo i Paesi dell'Europa, fra essi in particolare il nostro, a fenomeni internazionali speculativi ormai ben conosciuti dai consumatori italiani.

La possibilità di un intervento mirato di sistematizzazione e semplificazione della normativa concernente le fonti rinnovabili è confermata dalla considerazione che si tratta, per l'appunto, non di un'attività di tutela ambientale e del paesaggio, ma di un'attività di produzione di energia, da considerare al pari di ogni altra attività di produzione industriale, ma da favorire con particolare intensità per i suoi positivi effetti per l'ambiente (e quindi per il paesaggio), nonché per l'economia nazionale (rapida riduzione della dipendenza energetica da gas e petrolio, attrazione degli investimenti, incremento dell'occupazione, sviluppo delle filiere produttive di eccellenza nazionale).

2. Il quadro normativo interno e sovranazionale



Come anticipato, lo sviluppo e la massima diffusione di fonti energetiche rinnovabili si rivelano cruciali non solo per l'autonomia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ma anche per la realizzazione della transizione ecologica, che è un obiettivo chiarissimo e vincolante sul piano europeo e internazionale (tra gli altri, si v. Accordi di Parigi del 2015, Agenda ONU 2030, *Clean energy package*, *Green New Deal*, *Next Generation EU*, "Normativa europea sul clima"). Unitamente alla transizione digitale, inoltre, la transizione ecologica definisce una nuova politica industriale europea e rappresenta uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All'interno della Missione 2 del PNRR ("*Rivoluzione verde e transizione ecologica*"), infatti, è compresa la Componente 2 denominata "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*", la cui finalità è proprio quella di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione del sistema energetico attraverso cinque linee di riforma e ingenti investimenti.

La massima diffusione delle energie rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi sovranazionali di neutralità climatica entro il 2050 risulta in linea anche con la già menzionata legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, la quale ha dato espresso rilievo all'ambiente sia nel perimetro dei principi fondamentali, sia in seno alla c.d. Costituzione economica, innovando gli articoli 9 e 41 della Costituzione. La tutela dell'ambiente diviene esplicitamente un compito della Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni (art. 9 Cost.). L'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente (art. 41, comma 2, Cost.); inoltre, l'attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini ambientali (art. 41, comma 3, Cost.).

Tra i principi (e gli obiettivi) fondamentali della materia in esame, anche alla luce del generale *favor* a livello internazionale ed europeo per la massima diffusione delle fonti rinnovabili, devono essere annoverati quelli di semplificazione e di celere conclusione delle procedure autorizzative per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da siffatte fonti di energia (in questi termini, v., ad esempio, tra le tante, Corte cost. 25 marzo 2022, n. 77, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa regionale che, tra l'altro, aveva sospeso il termine per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, relativamente a talune zone agricole).

Invero, la materia delle Energie Rinnovabili, nel corso degli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi interventi normativi che, pur dichiaratamente volti allo snellimento delle



procedure di autorizzazione di impianti alimentati da fonti “pulite”, hanno creato una stratificazione legislativa non di agevole interpretazione e applicazione.

Al riguardo, la Comunicazione della Commissione europea dell’8 marzo 2022 dal titolo *“REPowerEU: azione europea (nel tentativo di affrancarci dalla dipendenza del gas russo) comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”* richiede di *“garantire che la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il loro collegamento alla rete e la rete stessa siano considerati d’interesse pubblico prevalente e nell’interesse della sicurezza pubblica e possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole tra quelle disponibili”*, considerato che *“uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture è risultato essere la durata delle procedure amministrative”* (v. in part. par. 2.2.3. della Comunicazione citata).

Non è un caso che, al fine di realizzare gli ambiziosi obiettivi sovranazionali di progressiva decarbonizzazione del sistema energetico, il PNRR attribuisca un primario rilievo alla *“semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili on-shore e offshore”* e alla creazione di un *“nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili”* (PNRR, 130-131).

In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – nella versione approvata il 13 luglio 2021 – nell’ambito della Missione 1 (M1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 1 (C1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, prevede che per assicurare la riforma di una *“buona amministrazione”* è necessario semplificare le procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese tra cui proprio quelle in materia energetica (vedi M1C1- 60, 61 e 63).

In linea con gli indirizzi delineati nel PNRR, il Piano per la transizione ecologica (PTE) si fa carico di integrare le politiche ambientali nazionali con la digitalizzazione e la transizione energetica, prevedendo, tra l’altro, che l’apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% entro il 2030 e coprire quote prossime al 100% del *mix* energetico primario complessivo, attraverso *“investimenti e riforme finalizzati a un rapido incremento della penetrazione delle energie rinnovabili”*, che risulta oggi ostacolato dalle *“difficoltà autorizzative”* e dalle *“complessità procedurali”*.

Per raggiungere tali obiettivi intermedi entro il 2030, in particolare, si stima che il fabbisogno di nuova capacità FER da installare debba attestarsi intorno a 70-75 GW, vale a



dire tra 7 e 8 GW/anno, il che richiede, ancora una volta, *“un cambio di passo nei processi autorizzativi di messa in opera di capacità FER”* (Relazione sullo stato di attuazione del Piano per la Transizione Ecologica, 30 maggio 2022, 10 ss.).

Ancora, la Direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023 (c.d. “RED III”) ribadisce che *“Alcuni dei problemi più comuni incontrati dai promotori di progetti in materia di energia rinnovabile riguardano la complessità e la lungaggine delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni e di connessione alla rete stabilite a livello nazionale o regionale nonché la mancanza di personale sufficiente e di competenze tecniche da parte delle autorità di rilascio delle autorizzazioni per valutare l’impatto ambientale dei progetti proposti. È pertanto opportuno razionalizzare taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile”* (Considerando n. 24).

A tal fine, appare meritevole di apprezzamento l’affermazione del principio dell’interesse pubblico prevalente alla realizzazione di siffatti impianti, dapprima sancito, in una fase particolarmente acuta della crisi energetica, dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022 e poi definitivamente introdotto nell’ordinamento dell’Unione europea ad opera della ridetta direttiva 2023/2413/UE, che ha integrato la direttiva 2018/2001/UE con un articolo (l’articolo 16 *septies*) precipuamente rubricato “interesse pubblico prevalente” (cfr., su tale principio, anche il Considerando n. 44 della direttiva 2023/2413/UE).

Più di recente, si segnala la raccomandazione della Commissione europea 2024/1343 del 13 maggio 2024 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati, ove si pone specificamente l’accento sulla necessità di garantire che la realizzazione di impianti FER goda dello *status* di *“massima importanza possibile a livello nazionale ... con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari”*.

3. La base normativa del presente decreto

L’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come successivamente integrato, delega il Governo, nella prospettiva di sostenere la concorrenza e la competitività del Paese, alla semplificazione e alla riforma di taluni procedimenti amministrativi. In particolare, l’articolo 26, al suo comma 4, introduce una delega specifica per l’adozione *“di uno o più*



decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese”.

La delega, dunque, si prefigge una pluralità di obiettivi di carattere trasversale: da un lato, la riduzione degli oneri amministrativi a carico di imprese e cittadini, dall'altro, una maggiore chiarezza normativa prodotta dalla ricognizione e dal relativo riordino, in un'ottica di semplificazione. Il tutto adeguando il nostro ordinamento al diritto dell'Unione europea.

Nell'ambito di tale quadro, i principi e criteri direttivi che guidano nell'esercizio della delega sono, in gran parte, volti a tipizzare e individuare le attività soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

La delega conferma, dunque, la necessità di lavorare contemporaneamente sia sul crinale del riordino normativo che su quello della semplificazione procedimentale, entrambi strumenti necessari per assicurare un contesto giuridico ottimale – in termini di certezza, chiarezza e semplicità – alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

La stessa iniziativa comporta anche una incisiva riduzione e semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti la materia, in attuazione degli impegni fissati dal PNRR. Il presente decreto intende affrontare tutti i profili di disciplina degli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, semplificando radicalmente una normativa complessa e frammentaria che – come già rilevato - ha portato al progressivo rallentamento dei percorsi di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, talvolta proprio a causa di interventi episodici e non coordinati di semplificazione che, negli ultimi anni, hanno finito per aggiungere nuovi oneri agli adempimenti preesistenti.

La formulazione testuale dei criteri di delega, previsti dal comma 5, delinea l'esigenza semplificatoria sopra citata laddove prevede:

“a) [la] ricognizione e [il] riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior



grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

b) [il] coordinamento ... delle disposizioni legislative vigenti ... apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa ...;

c) [la necessità di] assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina ...;”, residuando solo alle lettere d) ed e) la “semplificazione dei procedimenti amministrativi ... anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi ... aggiornamento delle procedure”, mentre le lettera f) pone il criterio di chiusura dell’“adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea;

d) [la necessità di] semplificare i procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

e) [la necessità di] aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) [la necessità di] adeguare i livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea”.

Quanto all’*iter* per l’attuazione della delega, l’articolo 26, comma 7, della legge n. 118 del 2022 prevede che il relativo decreto legislativo/i relativi decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi debbono poi essere



trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il ruolo di co-proponenza del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali, insieme con il Ministro competente *ratione materiae* (il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), è emblema dell'importanza e della trasversalità dell'oggetto della delega nonché del coinvolgimento di profili che sono, a un tempo, sia di semplificazione dei regimi amministrativi sia di semplificazione normativa.

4. Contenuti della proposta normativa

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, attua un'opera di riordino e di semplificazione normativa della disciplina concernente la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disponendo la contestuale abrogazione delle molteplici disposizioni che oggi disciplinano la medesima materia.

In particolare, l'obiettivo di semplificazione amministrativa è stato perseguito, tra gli altri, attraverso: (i) la riduzione del numero di regimi amministrativi, ora riconducibili solamente a tre (attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica); (ii) una revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, in modo da rendere effettiva la snellezza intrinseca ai regimi dell'attività libera e della procedura abilitativa semplificata, sull'assunto che questi ultimi abbracciano progetti la cui realizzazione o il cui esercizio non comporta impatti ambientali significativi; (iii) l'integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della più richiamata direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE.

Sul piano del riordino normativo, invece, la scelta è stata quella di ricondurre all'interno di un unico decreto la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili; al testo, che presenta i caratteri di brevità ed essenzialità, sono poi elencati gli interventi riferiti ai regimi amministrativi previsti, in guisa da chiarire, con precisione, l'ambito di applicazione di ciascuno di esso. Un apposito allegato è dedicato alle abrogazioni espresse. Giova segnalare, infine, che realizza un'opera di semplificazione normativa anche la scelta di rendere, in linea generale, ciascun regime amministrativo applicabile alle plurime tecnologie che consentono la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico,



fotovoltaico, solare termico, geotermico, *et cetera*), in attuazione di un principio di “neutralità tecnologica”, emulando, peraltro, l’uso del legislatore sovranazionale (si confronti, al riguardo, l’articolo 16 della direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE).

In particolare, **l’articolo 1, comma 1**, individua l’oggetto nelle procedure amministrative riferite alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, nonché agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti, chiarendo che la nuova disciplina ha in sé ogni regola procedurale necessaria alla realizzazione di detti interventi, con conseguente abrogazione ovvero non applicabilità delle precedenti disposizioni concernente la medesima materia. Il comma 1 in commento reca altresì una clausola di salvezza delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di edilizia per l’acquisizione del titolo prettamente edilizio necessario alla “cantierizzazione” degli interventi.

Il **comma 2 dell’articolo 1** pone le finalità dell’intervento normativo, volto ad assicurare *“anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri.”*. La transizione ecologica da combustibili fossili a fonti rinnovabili è infatti individuata, in ambito internazionale ed eurounitario, come un necessario strumento di tutela dell’ambiente, nelle sue diverse accezioni individuate dalla nostra Corte costituzionale, rispetto ai fenomeni di inquinamento e di surriscaldamento globale, capaci di compromettere la possibilità di vivere in un *habitat* a misura d’uomo. In tal senso, l’intervento è posto a tutela non solo di tutti i cittadini italiani, ma anche delle future generazioni.

L’intima connessione con il diritto eurounitario – recentemente innovato, come più volte ribadito, dall’entrata in vigore della direttiva 2023/2413/UE, che si spinge fino a disciplinare i profili procedimentali concernenti la realizzazione degli interventi oggetto del decreto in commento – giustifica quanto disposto al **comma 3**, per effetto del quale le



regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Sempre a mente del **comma 3**, il mancato rispetto del predetto termine comporta l'applicazione del presente decreto; il **comma 4** fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che *“si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”*.

L'**articolo 2**, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile *“è soggetta al regime di autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.”*

Inoltre, *“gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”* (**comma 2**).

Il **comma 3** sancisce, inoltre, i principi generali di *“celerità, uniformità procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri”* nonché *“del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento”*. Il nuovo regime giuridico dovrà garantire altresì *“la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori”*.

L'**articolo 3** richiama il principio dell'interesse pubblico prevalente di derivazione eurounitaria che attribuisce, di regola e salva prova contraria, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fatta salva la possibilità di escludere aree selezionate del territorio e particolari tipologie di progetti dalla predetta priorità (**comma 2**). Le ipotesi di esclusione, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. In ogni caso, l'esclusione dovrà assicurare il rispetto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Resta ferma, ai fini della predetta esclusione, l'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (**comma 3**). Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del predetto decreto legislativo è stato adottato, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, che stabilisce, tra l'altro, principi e criteri omogenei per l'individuazione, da parte delle regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al



raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, secondo l'approccio del c.d. “*burden sharing*”, che implica la condivisione degli “oneri” relativi al perseguimento di tali obiettivi da parte di ciascuna regione.

L'articolo 4 introduce le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, anche nel tentativo di fugare dubbi interpretativi emersi durante la vigenza della precedente normativa. Si chiarisce, in particolare, che per “*realizzazione degli interventi*” intende alludersi, non solo alla costruzione dell'impianto singolarmente inteso (sia esso di produzione di energia da fonte rinnovabile o di accumulo), quanto piuttosto alla costruzione e “*all'esercizio*” dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Rientrano, poi, nella nozione di “*realizzazione degli interventi*”, non solo i casi di realizzazione di nuovi impianti, ma anche i casi di interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale di impianti. La nozione *de qua* trova corrispondenza nella “struttura” degli allegati A, B e C, ciascuna dei quali distingue le ipotesi di realizzazione di nuovi impianti da quelle di intervento su impianti esistenti, già autorizzati o abilitati. Per “*soggetto proponente*” si intende il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone della superficie ovvero della risorsa necessarie per gli impianti da fonti rinnovabili e di accumulo. È definita “*amministrazione procedente*”: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Infine, si intende per “*piattaforma SUER*” la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'articolo 5 prevede che le domande e le comunicazioni siano veicolate attraverso la nuova piattaforma unica digitale “SUER” e che, nelle more della sua attivazione, restino operativi gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

La previsione secondo cui tutti i procedimenti debbano transitare attraverso un'unica piattaforma digitale si mostra in linea con la direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE, e con il PNRR. Giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto un decreto di istituzione della nuova piattaforma, sottoposto all'esame della Conferenza Stato – Regioni. La piattaforma (anche detta “Sportello unico delle energie rinnovabili”, da cui l'acronimo “SUER”), rappresenterà l'unico punto di accesso per le procedure



amministrative relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fornendo guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura. In prima attuazione, la SUER riguarnerà i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica. A tal fine è prevista l'adozione di un modello unico per le istanze di autorizzazione.

La portata innovativa del presente decreto è senz'altro evidenziata dall'**articolo 6**, che sostituisce i diversi regimi amministrativi esistenti, eterogenei e non coordinati, introdotti dalle disposizioni legislative che si sono susseguite nel tempo, riconducendoli a tre: attività libera; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica. Si tenga presente che, per il solo settore "FER elettrico", la normativa vigente ammette plurime tipologie di regime: l'attività a edilizia libera (*ex* articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001); la comunicazione (*ex* articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011); la dichiarazione di inizio lavori asseverata (articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011); la procedura abilitativa semplificata – PAS (articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011); l'autorizzazione unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003). Alcuni interventi sono poi qualificati dalla legislazione vigente come di "manutenzione ordinaria" (commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011).

In primo luogo, l'**articolo 7** prevede di assoggettare al regime della "attività libera" le fattispecie di interventi individuate dall'Allegato A. Si prevede, infatti, che tali interventi, per impatto, potenza derivante o collocazione dell'impianto, siano, di regola, liberamente realizzabili. L'assoggettamento al regime della "attività libera" delle fattispecie di cui all'Allegato A è stato operato muovendo da una analitica ricognizione del quadro normativo vigente, con l'intento di ricondurre nell'alveo di una categoria unitaria interventi attualmente ascrivibili ai regimi della manutenzione ordinaria, dell'edilizia libera, della comunicazione e, in alcuni casi residuali, della dichiarazione di inizio lavori asseverata e della denuncia di inizio lavori.

Il **comma 2** prevede che il regime dell'attività libera non si applica agli interventi nel caso in cui gli interventi ricadono su beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in aree naturali protette o nei siti della rete "Natura 2000". Conseguentemente, la norma chiarisce che, qualora un determinato intervento di cui all'Allegato A insista sui predetti beni o sulle predette aree, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui al successivo articolo 8.



Qualora poi gli stessi interventi insistano su aree assoggettate a vincoli paesaggistici (comma 4) o ad altri singoli vincoli tra quelli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (comma 6), è prevista una procedura particolarmente accelerata, mirante a superare l'inerzia dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Ciò anche sulla scorta del recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui *“l'istituto del silenzio assenso risponde ad esigenze di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa che vengono bilanciate con le esigenze di tutela degli interessi pubblici. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall'operatività degli istituti di semplificazione di cui agli articoli 14-bis e 17-bis della legge n. 241 del 1990. Da ciò consegue che l'eventuale parere tardivo e, in generale, le determinazioni rese una volta maturato il termine nell'ambito della conferenza di servizi sono irrilevanti e privi di effetti in quanto con la formazione del silenzio assenso viene meno la competenza dell'autorità rimasta inerte (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4948; Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610).*

Ai sensi del **comma 5**, l'autorizzazione paesaggistica non occorre nel caso in cui gli interventi, pur se insistenti su aree o immobili “vincolati” di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure la tecnologia di costruzione e installazione degli impianti fotovoltaici consenta l'utilizzo di materiali della tradizione locali (con ciò rendendo l'impianto perfettamente integrato nel paesaggio).

Il **comma 6** prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 3, qualora ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata prevista dall'articolo 8. La medesima disposizione si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

Il **comma 7** prevede l'estensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli interventi disciplinati da questo articolo.

Per gli impianti individuati dall'Allegato B, **l'articolo 8** prevede l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) che risponde a una *ratio* di semplificazione amministrativa e normativa, a un tempo. Anche in questo caso, lo sforzo è stato quello di ricondurre a unità le molteplici tipologie di regime relative alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili, che sarebbe sproporzionato, anche alla luce della disciplina vigente,



sottoporre al regime autorizzatorio più gravoso dell'autorizzazione unica. La PAS, per come concepita, facilita l'acquisizione dei nulla-osta necessari, riduce i tempi delle istruttorie e, al contempo, garantisce certezza ai soggetti proponenti, anche sotto il profilo della "bancabilità".

La PAS, che è un istituto "tutto tipico" del settore energetico introdotto ad opera del decreto legislativo n. 28 del 2011 (di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 2009/28/CE), ha riscontrato negli anni il favore dei soggetti interessati, pur in presenza di talune incertezze in ordine alla sua natura giuridica. A tale ultimo riguardo (e, in specie, a fronte di recenti interventi normativi, quali, ad esempio, quelli di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023) la giurisprudenza del Consiglio di Stato è pervenuta a una definizione della PAS quale procedura che conduce all'ottenimento di un "*atto autorizzativo che si forma tacitamente*".

Tale istituto rappresenta, tanto a legislazione vigente quanto nell'impostazione del presente decreto legislativo, una ipotesi intermedia tra l'attività libera e l'autorizzazione vera e propria, in quanto la formazione del titolo abilitativo non richiede un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'amministrazione procedente, quanto più semplicemente il decorso di un termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego.

La procedura prende avvio con la presentazione, mediante la piattaforma SUER, di un progetto corredato: delle dichiarazioni sostitutive in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi; delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie nonché del più recente "vincolo" imposto dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021, come introdotto ad opera del decreto-legge n. 63 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2024; degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete; nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso; del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.

La PAS conduce all'acquisizione di un provvedimento tacito di assenso, anche mediante la convocazione di una conferenza dei servizi semplificata nel caso in cui vengano in rilievo i vincoli di cui al suddetto articolo 20, comma 4, fermo restando che il dissenso in conferenza di



una delle amministrazioni preposte ai vincoli medesimi, che sia congruamente motivato, dà luogo a un provvedimento di diniego alla realizzazione dell'intervento.

All'esito favorevole della procedura, il soggetto proponente è tenuto a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione interessata dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, unitamente alla data di presentazione del progetto, alla data di perfezionamento del titolo abilitativo, alla tipologia di intervento e alla sua esatta localizzazione. Dalla pubblicazione – che avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta e determina il decorso dei termini di impugnazione – il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione. In quanto preordinata alla efficacia del titolo, la pubblicazione sul BUR ha, dunque, natura costitutiva.

In caso di mancata comunicazione al soggetto proponente del provvedimento di diniego nei termini previsti dall'articolo 8 in esame, il comune è legittimato a esercitare l'annullamento in autotutela nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento del titolo abilitativo.

Si sanziona, infine, con la decadenza del titolo abilitativo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma allegato al progetto per l'avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell'impianto.

Solo per progetti che si assumono di particolare complessità, previsti dall'Allegato C, il decreto legislativo prevede, all'**articolo 9**, un procedimento autorizzatorio unico, che integra effettivamente, al proprio interno, la valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, fissando termini certi e congrui, tenuto conto della complessità del progetto in rapporto all'esigenza di un pronto e sollecito raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Il nuovo procedimento unico, applicabile sia agli impianti *on-shore* sia agli impianti *off-shore*, consente, pertanto, di integrare i tempi della procedura amministrativa con quelli delle procedure di valutazione di impatto ambientale, evitando le odierne eccessive lungaggini e complicazioni.

In particolare, il soggetto proponente deve presentare la domanda di autorizzazione unica, tramite la piattaforma SUER, alla regione competente o al Ministero dell'ambiente, a seconda della tipologia di intervento, utilizzando, a tale fine, il modello da adottarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Le amministrazioni verificano la documentazione e, se necessario, richiedono ulteriori integrazioni e, nel caso di valutazioni ambientali, si apre una fase di consultazione pubblica. Al termine, l'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi per finalizzare la decisione.



La determinazione conclusiva della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, che comprende tutti i titoli abilitativi necessari. Il provvedimento autorizzatorio unico ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione conclusiva (di segno favorevole) della conferenza di servizi, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. L'autorizzazione unica decade nel caso in cui, entro i termini previsti dal progetto esecutivo, non abbia preso avvio la realizzazione dell'intervento o l'impianto non sia entrato in esercizio. Si stabilisce che il Ministero della cultura prenda parte al procedimento autorizzatorio unico allorché gli interventi siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e non siano sottoposte a valutazioni ambientali.

L'articolo 10 coordina i regimi della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, ove necessaria ai fini della realizzazione dell'impianto.

In particolare, per ottenere la concessione di superfici o risorse pubbliche per la realizzazione di interventi, il proponente deve presentare una richiesta all'ente concedente, che la pubblica sul proprio sito *web*. Se non vi sono richieste concorrenti o se viene selezionato il proponente, l'ente rilascia la concessione.

Se gli interventi richiedono un'abilitazione o un'autorizzazione unica, la relativa domanda deve essere tempestivamente presentata, altrimenti, la concessione decade. Nelle more, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

Il proponente stipula una convenzione con l'ente concedente dopo l'ottenimento del titolo abilitativo e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri. La concessione decade se i lavori non iniziano o l'impianto non entra in esercizio entro i termini previsti. Le concessioni per risorse geotermiche e idroelettriche seguono le specifiche normative vigenti.

L'articolo 11 disciplina le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni precedentemente illustrate, adattando alle nuove procedure le previsioni sanzionatorie di diritto amministrativo già previste dall'ordinamento e facendo salve le ulteriori sanzioni applicabili alle medesime fattispecie, incluse quelle previste in materia paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevede, altresì, che al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.



L'**articolo 12** reca norme di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali. In particolare, coerentemente con la normativa eurounitaria (e, in particolare, con la direttiva 2011/92/UE, ai sensi della quale spetta agli Stati membri stabilire le soglie che determinano la sottoposizione a valutazioni ambientali dei progetti di cui all'allegato II alla direttiva medesima) si è proceduto a rimodulare talune soglie previste dagli allegati alla parte seconda **del titolo III** del decreto legislativo n. 152 del 2006, per specifica tecnologia e tenendo conto degli impatti ambientali, in modo da realizzare l'obiettivo, esposto in incipit, di rendere effettiva la semplificazione intrinseca a regimi non propriamente autorizzatori (quali quelli di PAS e autorizzazione unica) che, ai sensi della legislazione vigente, spesso, viceversa, richiedono l'esperimento delle valutazioni ambientali, con conseguente attenuazione della snellezza che, in linea di principio, dovrebbe caratterizzare simili regimi (cfr., ad esempio, l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021).

Gli **articoli 13 e 14** pongono, infine, le necessarie misure di coordinamento con la disciplina vigente, transitorie e abrogative delle disposizioni previgenti.

L'**articolo 15**, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Gli **Allegati A, B, C** individuano gli impianti sottoposti ai descritti tre diversi regimi amministrativi.

L'**Allegato D** reca l'elenco delle disposizioni abrogate o comunque superate dalla nuova disciplina unica dei regimi amministrativi applicabili agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In conclusione, con la redazione del presente decreto sulle energie rinnovabili numerosi saranno i vantaggi per il nostro Paese:

- primo tra tutti, l'armonizzazione della normativa in materia, nonché lo snellimento e la standardizzazione delle procedure che faciliteranno l'implementazione dei progetti, con auspicabile aumento degli investimenti da parte delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili;
- una maggiore efficienza poiché la riduzione della burocrazia e delle incoerenze normative permette una più rapida realizzazione dei progetti;



- rafforzamento della “Sicurezza Energetica” poiché una normativa unificata favorisce una più rapida transizione verso fonti di energia sicure e sostenibili, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili;
- l’intervento in esame appare, inoltre, essenziale per il successo del piano RepowerEU. Una normativa armonizzata permetterà di superare le attuali barriere burocratiche, incentivare gli investimenti e accelerare la transizione verso un sistema energetico sostenibile e sicuro. Questo approccio contribuirà non solo a raggiungere gli obiettivi di RepowerEU, ma anche a consolidare il ruolo dell'Europa come *leader* globale nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione delle energie rinnovabili.

Resta inteso che eventuali correzioni e integrazioni saranno possibili, ove necessario, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 9, della legge di delega n. 118 del 2022, nonché dalle direttive europee legate al REPowerEU.



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d);

VISTO il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);

VISTA la direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2018/2001/UE, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;



VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

RITENUTA la necessità di adottare ulteriori misure di semplificazione in materia di accesso alle fonti rinnovabili e di loro utilizzo, anche in considerazione degli obiettivi della Milestone MIC1-60 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

ACQUISITI i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura;



EMANA

il seguente decreto

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto.
2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina eurounitaria, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri.
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART. 2

(Principi generali)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta al regime di autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, uniformità procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri,



nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.

4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all'idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell'intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.

ART. 3

(Interesse pubblico prevalente)

1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salva prova contraria, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-*septies* della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, il comma 1 non si applica, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

3. È fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

ART. 4

(Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone legittimamente della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9;



d) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

ART. 5

(Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici)

1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 7, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla relativa presentazione.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

ART. 6

(Regimi amministrativi)

1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, i seguenti regimi amministrativi:
 - a) attività libera;
 - b) procedura abilitativa semplificata;
 - c) autorizzazione unica.
2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.

ART. 7

(Attività libera)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo e dai commi 2, 3, 4, 5 e 6. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice della strada di cui al



decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Il presente articolo non si applica agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso Codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 3 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.

5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 4, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 3, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8.



La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo.

ART. 8

(Procedura abilitativa semplificata)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.

2. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato:

a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;

b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi;

c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete;

e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;

f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune precedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune precedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.

4. Fuori dai casi di cui ai commi 5 e 6, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro dieci giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non



superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

5. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 4, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 4.

6. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), di amministrazioni diverse da quella precedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile.

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione precedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

7. Decorso il termine ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul



Bollettino ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla pubblicazione che avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

8. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), il comune è legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* del medesimo articolo. Nella valutazione delle ragioni di interesse pubblico di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, il comune competente si conforma al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili e del preminente interesse di cui agli articoli 1 e 3.

9. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto, entro i termini previsti dal cronoprogramma di cui al comma 2, lettera f).

ART. 9

(Autorizzazione unica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto:

a) alla regione territorialmente competente, o alla provincia delegata dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.

3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale, paesaggistica e culturale, necessari alla realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021, indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Nei casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui



all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, sentite le amministrazioni interessate, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990.

5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.

6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.

7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990.

8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7 l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.

9. La conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi degli articoli 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinqies* della legge 7 agosto



1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.

10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:

- a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
- b) comprende ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;
- c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo.

12. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'allegato C, sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere c) e u) o sezione II, lettere a) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si applica in ogni caso l'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

13. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.

ART. 10

(Coordinamento del regime concessorio)

1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.



2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla sul proprio sito *internet* istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.

3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri.

5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto oggetto di abilitazione o di autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.

6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

ART. 11

(Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti)

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 è assoggettata alla sanzione



amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.

ART. 12

(Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali)

1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II, numero 2, è aggiunto, in fine, il seguente punto: «impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui



all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»;

b) all'allegato II-*bis*, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«*a-bis*) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;

c) all'allegato III:

1) dopo la lettera *c-bis*), è inserita la seguente:

«*c-ter*) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;»;

«*c-quater*) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, *diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter*);»;

2) dopo la lettera *v*), è inserita la seguente:

«*v-bis*) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»;

d) all'allegato IV:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:

1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;

2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera *v-bis*);»;

2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«*d-bis*) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 12 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;



d-*quater*) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

d-*quinquies*) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».

ART. 13

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»;

b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;

c) all'articolo 22, comma 1, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

3. All'articolo 9, comma 9-*undecies*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa con la Conferenza unificata, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.



7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 o 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:

- a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;
- b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 15, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.

8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

ART. 14

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'allegato D sono abrogate. Eventuali richiami ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.

Articolo 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



Allegato A

Interventi in attività libera

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;

b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:

1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;

f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;

i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;



- l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
- m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
- o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- p) unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere ~~i), l), m), n), o), p), q)~~, per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
- s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
- t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
- u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
- v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:

- a) modifiche di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:
- 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del *layout* dell'impianto;
 - 2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;



3) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;

b) modifiche su impianti eolici che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:

1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$;

4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

5.1) d_1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

5.2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

5.3) d_2 : diametro nuovi rotori;

5.4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

c) modifiche su impianti idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni in aumento delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente, della potenza nominale di concessione né delle opere connesse;

d) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;



- e) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
- f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
- g) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007;
- h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;
- i) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
- l) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare all'interno dell'area occupata dal correlato impianto esistente, che non comportino, rispetto ai sistemi di accumulo esistenti o a progetti di sistemi di accumulo abilitati o autorizzati, aggravii degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20%, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 %, né incrementi delle volumetrie superiori al 30%;
- m) modifiche su elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10 % né un incremento delle volumetrie superiore al 30%;
- n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

2. Qualora gli interventi di cui alla presente Sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie di potenza previste dalla Sezione I per ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche soglie di potenza previste dalla presente Sezione per gli interventi ivi contemplati.



Allegato B

Interventi in regime di PAS

Sezione I - Interventi di nuova costruzione

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

- a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della Sezione I dell'Allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
- b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della Sezione I dell'Allegato A e da quelli di cui alla presente Sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 10 MW e fino a 12 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, Sezione I, lettera v) e Sezione II, lettera v);»;
- f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della Sezione I dell'Allegato A nonché da quelli di cui alla presente Sezione, di potenza fino a 1 MW;
- g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
- i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
- l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;



- m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:
- 1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
 - 2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;
- o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
- q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
- t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
- u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
- aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all'interno di aree ove siano presenti, o risultino autorizzati, impianti di produzione di energia elettrica che abbiano potenza fino a 300 MW, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse ovvero aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati;
- bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;



- cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:

- a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20%;
- b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
- d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
- g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;
- h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- m) modifiche su impianti a biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:



- 1) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
 - 2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
 - 3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50%;
- n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

2. Qualora gli interventi di cui alla presente Sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie di potenza previste dalla Sezione I per ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche soglie di potenza previste dalla presente Sezione per gli interventi ivi contemplati.



Allegato C

Interventi in regime di autorizzazione unica

Sezione I – Interventi di competenza regionale

1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli Allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:

- a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- b) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- c) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
- d) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
- e) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- f) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- g) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
 - 1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
 - 2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- h) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- i) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
- m) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
- n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;



- o) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
- p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- q) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- r) elettrolizzatori *stand alone* e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione;
- s) impianti di accumulo elettrochimico abbinati a impianti di produzione di energia elettrica esistenti di potenza fino a 300 MW;
- t) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- u) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- v) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Sezione II – Interventi di competenza statale

1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
 - a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
 - b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
 - c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
 - d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;



- e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
- f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
- g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
- h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
- i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
- l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
- m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
- n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
- o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
- p) impianti di accumulo elettrochimico abbinati a impianti di produzione di energia elettrica esistenti, di potenza pari o superiore a 300 MW;
- q) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
- r) elettrolizzatori *stand alone*, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione;
- s) impianti *off-shore* a mare;
- t) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- u) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;



- v) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.



Allegato D

Elenco delle disposizioni abrogate

- a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
- c) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A;
- d) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- e) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- f) articolo 1-*octies* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- g) articoli 4, 5, 6, 6-*bis*, 7-*bis* e 8-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- h) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- i) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- l) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-*octies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- m) articolo 56, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- n) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 7, 7-*bis*, 31-*bis*, comma 2, 31-*quater*, comma 1, lettera b), e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché la tabella di cui all'allegato II al medesimo decreto;
- o) articoli 18, commi 1 e 2, 22-*bis*, 23, comma 1, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-*ter*, e 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II;
- p) articoli 9, commi 01, 1, 1-*bis*, 1-*quinqüies* e 1-*sexies*, 9-*ter*, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-*ter*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- q) articoli 7, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinqüies*, e 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- r) articoli 7-*bis* e 7-*quinqüies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- s) articolo 23, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- t) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 6, 11-*bis* e 11-*ter*, 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;



- u) articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;
- v) articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 96;
- z) articolo 12-*ter*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
- aa) articolo 9, commi 9-*sexies*, 9-*septies*, 9-*octies* e 9-*decies*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D98/24

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0003748 P-4.20.5

del 17/09/2024



54592501

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica

- Servizio dell'Assemblea

segreteriaassemblea@pec.senato.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (atto Governo 187).

Facendo seguito alla nota in data 12 agosto 2024, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allegano alla presente le relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Schema Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Amministrazione/i proponente/i: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per la pubblica amministrazione, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Amministrazione/i concertante/i: Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro della cultura

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame attua la delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante *“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”* che prevede che *“su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura..”* siano adottati uno o più decreti legislativi *“in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.”*.....

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE


1.1. Il contesto

L'Italia si trova a un bivio nel percorso verso l'adozione delle energie rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni del -55% entro il 2030 (Fit for 55) e di neutralità climatica entro il 2050, così come implementati nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e della Strategia nazionale di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Ancora oggi, infatti, circa due terzi dell'energia elettrica italiana provengono dai combustibili fossili mentre solo un terzo proviene da fonti rinnovabili. Per allinearsi agli obiettivi europei, è dunque necessario invertire velocemente questo rapporto assicurando alle imprese investitrici le migliori condizioni possibili – di tipo normativo e procedurale – alla installazione di nuovi impianti rinnovabili.

Del resto, l'Italia deve anche colmare il ritardo accumulato tra il 2013 e il 2021 quando, a causa del ritiro degli incentivi - che invece nel biennio precedente avevano assicurato un boom di installazioni di energie rinnovabili con un record di 11 GW solo nel 2011 - le nuove installazioni annuali non hanno mai superato 1 GW. La ripresa ha visto le installazioni aumentare a 1,5 GW nel 2021, a 3 GW nel 2022 e a oltre 5,7 GW nel 2023 prevalentemente riconducibile al fotovoltaico (5,2 GW)¹.


¹ I dati sono ripresi da <https://www.innovationpost.it/tecnologie/energia-efficienza/energie-rinnovabili-il-2023-anno-record-con-57-gw-di-capacita-installata-ma-gli-obiettivi-di-decarbonizzazione-restano-lontani/>



Secondo i dati diffusi da Terna ad aprile 2024 «le fonti rinnovabili hanno coperto il 51,2% della domanda elettrica (era 36% ad aprile 2023). In aumento la fonte idrica +197,5% e fotovoltaica +19,5%», mentre risultano in calo la fonte geotermica (-0,9%) e quella eolica (-3,4%), oltre alla fonte termica alimentata da combustibili fossili (-16,6%) - anche se il carbone è tornato a crescere del 32,7% rispetto all'aprile 2023.

Soprattutto, nei primi quattro mesi del 2024 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.356 MW (di cui 2.167 MW di fotovoltaico). Tale valore è superiore di 736 MW (+45%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma ancora molto distante dal trend necessario alla decarbonizzazione: all'Italia servono circa +12 GW l'anno fino al 2030, mentre continuando con questo ritmo al termine del 2024 l'Italia avrà aggiunto solo 6,9 GW².

Anche nel confronto con gli altri Paesi europei, lo sviluppo di crescita degli investimenti italiani in fonti rinnovabili risulta ancora troppo lento. Secondo quanto sostenuto da Ember³, think tank energetico britannico, per l'Italia si registra un 33% contro una media UE del 65% di variazione dall'anno pre-pandemico. La ragione di questo ritardo, secondo il Report 2024 “Renewable Energy. La ripresa è già finita? Sfide, rischi e opportunità per creare valore con le rinnovabili in Italia”, andrebbe soprattutto ricercata “nella difficoltà di sviluppare il segmento degli impianti di grande taglia sia per il fotovoltaico che ovviamente per l'eolico (che non a caso ha dato un contributo di soli 500 MW alle installazioni 2023). Gli impianti fotovoltaici di piccola taglia rappresentano infatti oltre il 95% delle nuove installazioni e coprono quasi la metà della potenza addizionale”.



² Cfr. <https://www.greenreport.it/news/nuove-energie/550-rinnovabili-nel-primo-quadrimestre-2024-litalia-ha-installato-2-3-gw-di-nuovi-impianti>

³ Cfr. <https://ember-climate.org/countries-and-regions/regions/european-union/>

Rileva poi l'annoso tema delle lungaggini procedurali che finiscono per disincentivare investimenti necessari alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, soprattutto quelli di grandi dimensioni.

È evidente che in questo contesto, le preoccupazioni principali sono tre:

1. il mancato raggiungimento del tasso di installazione necessario al raggiungimento degli obiettivi europei,
2. la predominanza di impianti fotovoltaici residenziali di piccola taglia anche a causa del venir meno dei bonus edilizi,
3. il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei in termini di installazioni rinnovabili pro capite.

Come in più occasioni ribadito dalla Commissione europea (cfr. Comunicazione della Commissione europea dell'8 marzo 2022; Raccomandazione della Commissione europea 2024/1343 del 13 maggio 2024), è necessario avviare un processo di semplificazione – di tipo normativo e procedimentale – che garantisca tempi celeri e certi per l'ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti o di potenziamento di quelli esistenti. Si ritiene, infatti, che procedure autorizzative semplificate possano incoraggiare la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e, attraverso l'aumento della capacità di generazione installata, l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a copertura del fabbisogno elettrico.

È sulla base di questa prospettiva che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – nella versione approvata il 13 luglio 2021 – nell'ambito della Missione 1 (M1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 1 (C1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, prevede che - per assicurare la riforma di una “buona amministrazione” - sia necessario semplificare le procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese tra cui proprio quelle in materia energetica (vedi M1C1- 60, 61 e 63).

Il Piano RepowerEU del 18 maggio 2022 conferma e rilancia l'esigenza semplificatoria di queste procedure, evidenziando il ruolo che le fonti rinnovabili possono svolgere nell'ottica della riduzione della dipendenza dell'Unione dalle fonti fossili russe. In questa prospettiva, gli Stati membri sono invitati a adottare misure di semplificazione per favorire l'installazione di capacità da fonti rinnovabili posto che “la lentezza e la complessità delle procedure autorizzative costituiscono un grave ostacolo alla rivoluzione che potrebbe vedere protagoniste le fonti rinnovabili”. A tal fine, il nuovo capitolo RepowerEU del PNRR individua una ulteriore Milestone affidata al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, la M7-2, che entro giugno 2025 prevede l'entrata in vigore di un “testo unico che raccoglie, unisce e consolida tutte le norme che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e sostituisce tutta la legislazione precedente in materia”.

Sul fronte europeo, la direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001), ha sancito il principio per cui le norme nazionali in materia di procedure amministrative di autorizzazione e di certificazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative reti debbano essere proporzionate e necessarie e contribuire all'attuazione del principio “energy efficiency first” (efficienza energetica al primo posto) (articolo 15) e ha fissato in un due anni (prorogabile a tre anni in ragione di circostanze straordinarie) il termine massimo per la conclusione delle procedure autorizzative. Tale termine è stato ridotto ad un anno (prorogabile a due) in caso di impianti di potenza inferiore a 150kW e di potenziamento di impianti esistenti (articolo 16). Ne è seguita l'adozione, da parte della Commissione europea, di una raccomandazione (C (2022) 3219 final) sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti sull'energia rinnovabile sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia, con la quale gli Stati membri sono stati invitati a fissare termini vincolanti per la conclusione delle fasi in cui si articolano le procedure autorizzative ed è stata indicata in tre mesi la durata massima delle procedure autorizzative per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare su strutture artificiali.

Il quadro sopra descritto è stato rivisto e implementato in modo consistente dalla direttiva RED III (direttiva (UE) 2023/2413), facente parte del Pacchetto “Fit for 55”. La direttiva RED III rende più ambiziosi, in linea con il Piano RepowerEU, gli obiettivi 2030 in materia di consumo di energia da fonti rinnovabili, e, a tale fine, introduce un corpus organico di norme di armonizzazione, finalizzate a dare un

necessario, maggiore impulso alla produzione di energia da tali fonti. Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri devono considerare gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la relativa infrastruttura di rete, e gli impianti di stoccaggio, d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica (salvo che circostanze specifiche e debitamente giustificate). Un deciso input viene dato alla semplificazione delle procedure amministrative per la costruzione degli impianti e delle infrastrutture, con l'indicazione di tempistiche obbligatorie, specifiche e dettagliate, che vengono pressoché dimezzate per impianti collocati nelle c.d. "zone di accelerazione" (cfr. Camera dei deputati, La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili. Edizione aggiornata. Documento n. 47 del Servizio studi, 30 luglio 2024).

1.2. I problemi da affrontare

Tra le principali criticità su cui appare opportuno intervenire, si rilevano:

1. La disorganicità delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione o l'esercizio degli impianti FER

Il quadro normativo mantiene a livello domestico un rilevante grado di complessità, caratterizzato dalla presenza di numerose norme, di sovente non armonizzate. A titolo esemplificativo, si considerino:

- i) il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ii) il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- iii) il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- iv) il decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- v) la circolare Ministero Trasporti del 5 gennaio 2012 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative fonti energetiche rinnovabili – Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 – Articolo 12 così modificato dall'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)"
- vi) il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
- vii) il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del 30 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
- viii) il decreto 1° giugno 2022 – MITE "Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico"
- ix) il decreto MITE n. 297 del 2 agosto 2022 sulle modalità per l'applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici
- x) il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 del 9 agosto 2022 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" - convertito in Legge 142/2022
- xi) decreto Ministeriale 21 giugno 2024 ("Decreto aree idonee"), G.U. n. 153 del 2 luglio, il quale contiene la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Alle disposizioni di cui sopra occorre aggiungere le norme generali sul procedimento amministrativo, di cui alla legge del 7 agosto 1990, n. 241, nonché il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia

ambientale e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di beni culturali e autorizzazione paesaggistica.

Peraltro, la frammentazione della normativa sopra evidenziata assume ancora maggior rilevanza ove si considera la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di produzione di energia, da cui conseguono interventi di dettaglio regionali. Questi, talvolta restrittivi o estensivi rispetto al quadro nazionale. Infine, va rilevata che la disorganicità con cui si sono susseguiti gli interventi normativi in materia di impianti FER ha prodotto l'effetto paradossale di far coesistere disposizioni di estrema semplificazione (si veda ad esempio l'articolo 22-bis del d.lgs. n. 199 del 2021) con disposizioni disallineate agli interventi di semplificazione adottati in via generale. Ne rappresenta un esempio il fatto che continua a esistere nell'ambito settoriale delle FER il regime amministrativo della DIA superato da tempo da quello della SCIA.

2. L'eccessiva frammentazione dei regimi amministrativi degli impianti FER

Va rilevato che seppur, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2011 la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia rinnovabile è disciplinata da 4 regimi giuridici – ossia: a) comunicazione delle attività in edilizia libera; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata; c) procedura abilitativa semplificata; d) autorizzazione unica – la stratificazione normativa ha generato ulteriori fattispecie. In particolare:

- Dichiarazioni inizio lavori asseverata. Assimilata alla CILA che, come ricorda la giurisprudenza, non è un titolo abilitativo, ma una mera comunicazione! Si applica ai seguenti casi:
 - nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso protettivo e di edifici residenziali;
 - nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
 - impianti fotovoltaici di potenza fino a 1MW e delle opere connesse localizzati in aree idonee
 - potenziamento, rifacimento e integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse nelle aree idonee;
 - impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza inferiore a 1 MW in aree non sottoposte a norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio, al di fuori delle zone A di cui al dm 2 aprile 1968 n. 1444 (ossia le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi);
 - fino al 16 luglio 2024, impianti fotovoltaici con moduli a terra o su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali finalizzati all'autoproduzione dell'energia;
 - modifica di impianti esistenti che non necessitano valutazioni ambientali e paesaggistiche, né l'acquisizione di altri atti di assenso che NON determinano un incremento della potenza installata, la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata (art. 6-bis d.lgs. n. 28). Ad esempio: la modifica di impianti fotovoltaici a terra che comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%; la sostituzione di impianti fotovoltaici con moduli su edifici a uso produttivo nonché per gli edifici a uso residenziale che NON comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati.
- Edilizia libera: questi interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo e trovano la loro disciplina nell'ambito dell'art. 6, c. 1, lett. e quater del d.P.R. 380/2001 (es. pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento Edilizio-tipo)

- Edilizia libera previa comunicazione preliminare con modello unico nazionale. Sono stati approvati modelli unici per:
 - i. impianti solari fotovoltaici integrati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversa dagli edifici. Il modulo già utilizzabile dal 2015⁴ per impianti fino ai 20 kW, e dal 2021 per impianti fino a 50 kW, trova ora applicazione per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW;
 - ii. impianti operanti in assetto cogenerativo (c.d. di microgenerazione con capacità di generazione massima inferiore a 50 kwe) ad alto rendimento o alimentati da fonti rinnovabili eventualmente dotati di sistemi di accumulo (cfr. D.m. 6 marzo 2017).

Il modello unico NON può essere applicato per gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all'art. 136 c. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004⁵.

- Edilizia libera previa *comunicazione* preliminare all'installazione per gli impianti FER per cui NON è stato previsto il Modulo unico. Si applica agli impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.3 (impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas), 12.5 (impianti alimentati da eolico), 12.7 (idroelettrico e geotermico) del d. m. 10/09/2010⁶. La comunicazione va presentata al Comune territorialmente competente e le Regioni possono estendere tale regime amministrativo agli impianti con potenza fino a 50 kW, fatta salva la disciplina in materia di V.I.A.

È evidente che si tratta di una disciplina caratterizzata dall'esistenza di un coacervo di norme statali e regionali, che nel corso del tempo sono incrementate proprio per i tentativi di semplificazione che hanno mancato di considerare l'armonizzazione del quadro normativo. I numerosissimi interventi e le continue modifiche apportate alla disciplina in materia comportano una complessità di utilizzo e conoscibilità da parte delle stesse amministrazioni. Peraltro, rispetto ai procedimenti amministrativi di cui sopra, si consideri la rilevanza della valutazione di impatto ambientale e del procedimento autorizzatorio unico regionale che comportano, la prima, un possibile aumento della durata per la verifica di assoggettabilità, il secondo, uno spostamento di competenza per il provvedimento finale.

- 3. La disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti di energia rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.** Come noto, le procedure autorizzative per gli impianti FER rappresentano delle "procedure complesse" poiché coinvolgono diversi interessi pubblici che sono tutelati da diverse amministrazioni collocate a diversi livelli di governo. Inoltre, in base alla dimensione dell'impianto che si intende realizzare, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo può essere lo Stato, ovvero la Regione. Infine, alle Regioni, la disciplina normativa ha riconosciuto la possibilità di ampliare la potenza necessaria ad assoggettare gli impianti ad autorizzazione regionale. È evidente che in questo contesto il diverso livello di "capacità amministrativa" - espressa anche in termini di diverso livello di sviluppo informatico - di ciascuna Regione e, nell'ambito della stessa Regione di ciascun Comune di appartenenza, incide notevolmente sui tempi di conseguimento del titolo autorizzativo e quindi sui tempi di realizzazione dell'impianto stesso. Tale disomogeneità disincentiva gli investimenti ovvero li localizza prevalentemente in alcune aree geografiche. Va poi considerato il livello di

⁴ Ai sensi del d.m. 19/05/2015 il modulo unico è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

⁵ Si tratta di: - (b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; - (c) complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

⁶ Nb: le linee guida fanno ancora riferimento agli impianti fotovoltaici di cui al paragrafo 12.1. Questa ipotesi non è stata riportata in quanto assorbita dal Modulo Unico.

resistenza delle amministrazioni locali a partecipare al conseguimento degli obiettivi europei, come stabilito nei piani nazionali di programmazione (PNIEC e PNRR). Ne rappresenta un esempio la legge regionale n. 5 del 2024 della Sardegna che dispone norme di carattere transitorio con la finalità di scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione o avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

4. **Il mancato rispetto dei termini procedurali e il cronico ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi, in particolare, quando è previsto il rilascio della valutazione di impatto ambientale**
 Come evidenziato da uno studio di Elettricità futura riferito al 2021, quando è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA, la procedura autorizzatoria aspetta i tempi della VIA o, laddove è previsto un procedimento unico come il c.d. PUA (ex art. 27 del Codice Ambiente) o il PAUR (ex art. 27-bis del Codice Ambiente), i tempi autorizzatori si allungano notevolmente (cfr. slides a seguire).



Il quadro attuale: configurazione e funzionamento

A – ITER AUTORIZZATIVO

Il primo binario delle autorizzazioni è quello a maggiore complessità e consiste di:

1. **Valutazione preliminare** - D. Lgs. 104/2017 prevede il «pre-screening» VIA. Il proponente ha la facoltà di richiedere la valutazione preliminare del progetto al fine di identificare la procedura più adatta da avviare.
2. **Verifica di assoggettabilità** - Lo «screening» VIA permette di valutare i potenziali impatti del progetto. Nella prassi spesso non si affianca ma segue la richiesta di un preventivo per la connessione alla rete.
3. **PUA** - Nel caso di impianto di competenza statale, se lo screening indica la necessità di VIA, il proponente la richiede per ottenere il **Provvedimento Unico Ambientale**. I tempi variano tra i **325 e i 505 giorni**. In caso diverso, si passa direttamente all'Autorizzazione Unica (Regione).
4. **PAUR** - Nel caso di competenza regionale, si chiede un **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**. Come il PUA, contiene sia la VIA positiva, sia i restanti titoli ambientali. Ha tempi tra i **235 e i 385 giorni**.
5. **Concessioni** - Gli impianti offshore e idroelettrici necessitano di una concessione. Questo aspetto, non espressamente incluso nell'iter autorizzativo unico, contribuisce a sua volta ad allungare le tempistiche.

Questi punti dell'iter autorizzativo occupano la maggior parte del tempo di tutta la procedura e sono quelli che hanno maggiore necessità di snellimento.

Fonte:
<https://www.elettricitafutura.it/public/editor/Pubblicazioni/Studi%20e%20pubblicazioni/2021/Presentazione%20EF%20Althesys%20aggiornato.pdf>

Più in generale, i tempi per il rilascio del titolo autorizzatorio – sempre secondo quanto rilevato da Elettricità futura – si discostano in media di 66 mesi dai massimi teorici (cfr. slides di seguito). È evidente che l'effetto prodotto da questo ritardo si sostanzia nella mancata realizzazione di numerosi progetti di impianti di fonti rinnovabili che, Elettricità futura, quantifica nel 46 % rispetto ai progetti presentati (cfr. slide n. 3).



Il quadro attuale: la mappatura delle criticità del permitting

LE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE

L'indagine diretta presso un selezionato insieme di operatori mostra che i tempi totali del permitting italiano sono incompatibili con i target al 2030 e penalizzanti rispetto ad altre nazioni.

Il ritardo totale rispetto a tempi massimi teorici è, in media, di 66 mesi.

Le tempistiche autorizzative in mesi degli impianti negli ultimi tre anni

Regione	Concessione Idro	Regionale	21,8	4	64	
TRODOSO	Commissione	4,5 - 7	4,4	2	17	
Stato/Regione	Screening VIA	3 - 6,5	11,5	1	90	+8 (+177%)
Stato	VIA (MATM) + AU	9,5 - 16,5	64	30	144	+47,5 (+288%)
	PUA + AU	14 - 20	18	10	22	
Regione	VIA + AU	9,5 - 16,5	78,1	21	154	+61,6 (+373%)
	PAUR	6 - 16	17,8	8	18	+4,8 (+37%)
				2	8	

metri giorno con un impedimento di tipo sistemico Intercampi - costruzione Realizzo

Fonte:

<https://www.elettricitafutura.it/public/editor/Pubblicazioni/Studi%20e%20pubblicazioni/2021/Presentazione%20EF%20Althesys%20aggiornato.pdf>

1.3. I destinatari dell'intervento

I destinatari diretti dell'intervento sono i) i soggetti privati che intendono realizzare gli impianti; ii) i professionisti a supporto (es. architetti, ingegneri ed esperti di fattibilità tecnica ed economica); iii) le amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli di governo, competenti per i procedimenti oggetto del decreto. In particolare, quanto alla dimensione privata, si tratta delle imprese e dei professionisti che operano sul territorio per attività (o a supporto di queste) legate allo sviluppo, gestione o manutenzione degli impianti rinnovabili o relativamente alla componentistica (nonostante la produzione domestica di moduli e turbine sia quasi trascurabile), includendo quindi la produzione di inverter e altra componentistica elettrica, strutture e materie prime necessarie per le installazioni.

Secondo il Rapporto 'Filiera del Futuro. Geografia produttiva delle rinnovabili in Italia', promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group, in collaborazione con le principali associazioni di categoria del comparto, presentato il 29 Febbraio 2024 a Rimini, in occasione di KEY – The Energy Transition Expo, l'evento di IEG (Italian Exhibition Group) sulla transizione energetica le imprese attive o potenzialmente attive nella filiera delle energie rinnovabili sono 37.655 evidenziando un aumento del 13,2% rispetto al 2023 quando risultavano 33.257. La distribuzione per tipologia di energia rinnovabile, in linea con i dati dello scorso anno, vede un 74,4% di imprese che si occupano di fotovoltaico, seguite da un 37,1% per l'eolico, 23,2% sulle bioenergie (ovvero biomasse e biogas), 17,6% sull'idroelettrico, 13,0% nel geotermoelettrico e 8,1% nel solare termico. In merito alla dimensione delle imprese il Rapporto evidenzia una dimensione media di 9,5 addetti, cifra che supera di 2,4 volte la media del totale delle aziende extra-agricole. Riguardo alla distribuzione nei vari settori di attività, spiccano le imprese di installazione e manutenzione (39,2%), quelle impegnate nella produzione di energia (13,8%), il commercio (12,3%), la manifattura (9,6%), l'affitto e la gestione immobiliare (6,4%), e le attività di consulenza, collaudo e monitoraggio (6,1%).

Continuità rispetto agli anni passati anche nella distribuzione territoriale delle 37.655 imprese attive o potenzialmente attive nel settore delle energie rinnovabili; secondo il Report oltre un terzo delle imprese ha la sede legale in Lombardia, Lazio e Campania. La Lombardia domina con 6.035 imprese, corrispondenti al 16,0% del totale nazionale, seguita dal Lazio con 4.084 imprese e una percentuale del 10,8%. La Campania è al terzo posto con 3.490 imprese (9,3%), seguita dalla Sicilia con 3.018 (8,0%) e il Veneto molto vicino con 2.981 imprese (7,9%). Queste cinque regioni raccolgono insieme oltre la metà del totale delle imprese censite nella filiera (52,1%). In termini di settori di attività, l'installazione e la manutenzione spiccano in modo particolare in Campania (48,2% delle imprese regionali) e nel Lazio (45,4%). Per la Lombardia, invece, è più rilevante la quota di imprese operanti nella produzione di energia (17,8% rispetto al 13,8% nazionale) e le attività di consulenza, collaudo e monitoraggio (8,6% contro il 6,1% nazionale).

I destinatari indiretti dell'intervento sono i soggetti per i quali l'intervento produrrà comunque degli effetti rilevanti, pur non richiedendo direttamente la modifica del loro comportamento o delle loro attività. I principali destinatari indiretti dell'intervento oggetto della presente relazione AIR sono rappresentati dagli investitori e finanziatori degli impianti, dagli operatori e manutentori degli impianti e dalle comunità locali e più in generale l'intera società civile che, nel medio lungo termine, beneficerà dei miglioramenti ambientali dovuti all'abbandono delle fonti energetiche tradizionali.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La finalità dell'intervento è quello di assicurare un contesto regolatorio e un sistema procedimentale semplice e armonizzato per incentivare la realizzazione degli impianti FER e, in tal modo, conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni del -55% entro il 2030 (Fit for 55) e di neutralità climatica entro il 2050, così come implementati nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e della Strategia nazionale di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Per il perseguimento di tali obiettivi, costituiscono obiettivi specifici dell'intervento i seguenti:

- chiarire la rilevanza autonoma dell'interesse pubblico alla realizzazione degli impianti FER, in coerenza a quanto indicato dalla disciplina eurocomunitaria (articolo 3);
- ridurre i regimi amministrativi applicabili alla realizzazione, l'esercizio o il potenziamento degli impianti FER prevedendo la disciplina autorizzatoria solo dove strettamente necessaria e in conformità al principio di proporzionalità (articolo 4);
- ridurre i tempi procedurali attraverso l'ampliamento delle soglie dimensionali previste per applicare la valutazione di impatto ambientale (allegati A e B);
- implementare forme di omogeneizzazione procedimentale a partire dai moduli unici standardizzati (articolo 5);
- promuovere l'adozione di un sistema di gestione informatica delle procedure che sia centralizzata o, in alternativa, che sia inter-operativo con i sistemi già esistenti a livello regionale (articolo 5);
- ampliare il più possibile i casi da sottoporre ad attività libera e PAS (articoli 7 e 8, Allegati A e B)
- mantenere la disciplina della Procedura abilitativa semplificata, seppur adeguandola alle modifiche intervenute negli ultimi anni nella disciplina generale sul procedimento amministrativo (articolo 8 e della bozza di decreto);
- valorizzare il principio di unicità procedimentale, in coerenza a quanto indicato dalla disciplina eurocomunitaria (articolo 9).

2.2. Indicatori e valori di riferimento

Per il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento intende perseguire, gli indicatori prefissati dal presente intervento riguardano:

	Logica	Indicatore	Valore di riferimento	
			Baseline	Target
Impatto	Migliori condizioni per gli investimenti e l'innovazione nei progetti di energia rinnovabile	Aumento della percentuale annuale di investimenti in progetti FER.	2500 million in 2021 (dati I-COM e GSE, 2023)	+ 10% entro cinque anni dall'entrata in vigore dei nuovi regimi amministrativi
	Allineamento agli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima	Incremento nell'installazione di rinnovabili	69 GW (2023, dati Renewable Energy Report 2024)	108 GW complessivi tra fotovoltaico ed eolico al 2030
	Aumento delle capacità della pubblica amministrazione a livello nazionale e regionale di snellire le procedure	Durata media di un processo autorizzativo	Media di 6 anni (Studio elettricità futura, 22 giugno 2021).	Media di 2 anni

3. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO

L'opzione zero non è stata considerata in quanto trattasi di attuazione di delega legislativa conferita al governo dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Peraltro, il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida alle criticità segnalate dalle imprese, né consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti compiutamente nella Sezione 2.

È stata invece valutata la soluzione di un intervento modificativo più radicale che prevedesse la riscrittura di alcune disposizioni risultate nel corso degli anni di maggiore criticità interpretativa. In particolare, la proposta intendeva ridefinire la procedura semplificata abilitativa-PAS – costruita in precedenza sull'impostazione della precedente denuncia di inizio attività (DIA) – riconducendola al generale istituto della SCIA. Tuttavia, anche in ragione delle richieste pervenute dagli operatori di settore di sede consultiva (cfr. paragrafo 6) di ridurre il più possibile gli interventi normativi ritenuti eccessivi e fortemente disorientanti dagli stessi operatori, è stata scelta una opzione più "conservativa", ossia finalizzata a salvare il più possibile la disciplina esistente che - ad avviso degli operatori di settore - risultasse già ben accolta ed efficacemente implementata. Del resto, l'alternativa di riformulare ex novo la disciplina della PAS avrebbe comportato a carico delle amministrazioni pubbliche, ma anche delle imprese e degli operatori, i necessari (e lunghi) tempi di "apprendimento" della nuova disciplina. Di conseguenza l'effetto prodotto sarebbe stato quello di allungare ulteriormente i tempi di realizzazione degli impianti ad energia rinnovabili e, in tal modo, posticipare ulteriormente il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Il decreto consente di intervenire per superare le criticità rilevate nella sezione 1.2 – e confermate in sede di consultazione – in parte, riscrivendo le disposizioni procedurali relative ai regimi amministrativi, in parte, abrogando le disposizioni che non risultano più coerenti agli obiettivi europei di efficienza energetica o risultano superate dalla nuova impostazione. Sul piano del riordino normativo la scelta è stata quella di ricondurre all'interno di un unico decreto la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili. Al testo, che presenta i caratteri di brevità ed essenzialità sono poi allegati gli elenchi di interventi che individuano puntualmente gli interventi da ricondurre ai regimi amministrativi applicabili. Un ulteriore allegato è poi dedicato alle abrogazioni espresse.

L'obiettivo di semplificazione è stato conseguito attraverso gli strumenti ritenuti idonei a superare le criticità rilevate, come di seguito sintetizzato.

Criticità rilevate	Effetto/i atteso/i	Strumenti idonei a superare le criticità
1 Disorganicità delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione o l'esercizio degli impianti FER	Riduzione, attraverso l'abrogazione espressa, delle disposizioni normative superate dalle modifiche apportate; codificazione all'interno di un unico testo dell'intera disciplina relativa alle fonti rinnovabili	- Adozione di una disciplina organica e unitaria sui regimi amministrativi applicabili agli impianti FER (adozione del decreto legislativo) - Adeguamento della disciplina settoriale alle modifiche intervenute successivamente al 2011 nell'ambito della disciplina generale sul procedimento amministrativo attraverso:

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'eliminazione dalla disciplina della PAS della formulazione della presentazione della procedura almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, valorizzando in tal modo il principio di spostamento del controllo da ex ante ad ex post; ▪ l'eliminazione dalla disciplina della PAS dell'ipotesi di richiesta diretta da parte del privato degli atti endoprocedimentali; ▪ valorizzazione, nell'ambito della disciplina della PAS, dell'istituto della conferenza di servizi, riconosciuta – dopo le modifiche intervenute con l'adozione del d.lgs. n. 127 del 2016 – come strumento di accelerazione ed effettiva semplificazione procedimentale. In tale prospettiva, è stato previsto che la conferenza di servizi sia indetta anche quando sia necessario un solo atto di assenso proveniente da amministrazione diversa da quella competente.
2	Eccessiva frammentazione dei regimi amministrativi degli impianti FER.	Semplificazione, anche in prospettiva di liberalizzazione, dei regimi amministrativi applicabili	- Riduzione del numero e della tipologia di regimi amministrativi applicabili
3	Disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti di energia rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti	Maggiore uniformità procedimentale	<ul style="list-style-type: none"> - Omogeneizzazione dell'applicazione dei regimi abilitativi tramite: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di moduli standardizzati ▪ Sviluppo della piattaforma SUE e sua adozione da parte delle amministrazioni che non hanno adottato altri sistemi informatici per la presentazione delle richieste. - Valorizzazione del principio di unicità procedimentale
4	Tempi eccessivamente lunghi del rilascio dei titoli abilitativi quando è prevista la contestuale Valutazione di impatto ambientale	Riduzione dei tempi medi	Al fine di velocizzare le procedure abilitative, i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Trattandosi di interventi che prevedono una soglia di 10 MG, significa che la procedura di assoggettabilità a VIA o a VIA si applica esclusivamente solo oltre alla suddetta soglia. La scelta è di particolare rilevanza poiché, consente di superare le lungaggini burocratiche associate proprio al rilascio della valutazione di impatto ambientale. A tal fine si ricorda che

Di seguito sono invece descritte le motivazioni delle scelte di semplificazione e valutato, in termini di vantaggi e svantaggi il relativo impatto sui destinatari diretti e indiretti.

➤ Criticità rilevata/e:

1. **Disomogeneità delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione o l'esercizio degli impianti FER.**
2. **Eccessiva frammentazione dei regimi amministrativi degli impianti FER.**

➤ Misura/e adottata/e per risolvere la criticità rilevata:

- Adozione di una disciplina organica e unitaria sui regimi amministrativi applicabili agli impianti FER (adozione del decreto legislativo).
- Adeguamento della disciplina settoriale alle modifiche intervenute successivamente al 2011 nell'ambito della disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Opzioni di intervento	Destinatari diretti		Destinatari indiretti	
	Vantaggi rispetto allo status quo (mantenimento della pluralità dei regimi amministrativi)	Svantaggi rispetto allo status quo (mantenimento della pluralità dei regimi amministrativi)	Vantaggi rispetto allo status quo (mantenimento della pluralità dei regimi amministrativi)	Svantaggi rispetto allo status quo (mantenimento della pluralità dei regimi amministrativi)
Adozione dell'intervento normativo <i>Adozione del decreto e adeguamento della disciplina settoriale alle successive modifiche procedurali</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Unitarietà della disciplina di riferimento. - Riduzione del numero di procedimenti amministrativi applicabili. - Migliore comprensibilità dei regimi amministrativi applicabili. - Aumento del livello di certezza giuridica. - Realizzazione più veloce dell'intervento attraverso lo spostamento dell'attività amministrativa da una fase ex ante (modello DIA) ad una fase ex post (modello SCIA). 	Tempi necessari per adeguarsi al mutato contesto di riferimento.	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento del livello di certezza giuridica. - Conoscibilità delle disposizioni relative alle procedure. - Maggiore facilità di investimenti. 	Nessuno

➤ Criticità rilevata:

3. **Disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti di energia rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.**

➤ Misura adottata/e per risolvere la criticità rilevata:

- Omogeneizzazione dell'applicazione dei regimi abilitativi tramite:
 - * Estensione dell'ambito di operatività della PAS. Mentre in precedenza la disciplina individuava l'ambito di applicazione della PAS nell'installazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 50 KW riconoscendo poi alle Regioni la possibilità di estendere tale ambito agli impianti con potenza fino a 1MG, la disciplina attuale fissa direttamente la soglia di potenza di 1 MG come limite di applicazione della PAS. È evidente l'effetto semplificatorio della disciplina in termini di riduzione degli oneri legati alle difformità regolatorie sul territorio nazionale.
 - * Standardizzazione della modulistica che consente di fornire al cittadino e alle imprese interessate di utilizzare uno stesso formato per avviare le procedure abilitative riducendo altresì il rischio di aumento di richieste informative da parte delle amministrazioni competenti.
 - * Valorizzazione, in coerenza a quanto richiesto dalla c.d. RedIII, degli strumenti telematici per la presentazione della documentazione a supporto delle procedure abilitative.
 - * Chiarimento dell'applicazione della procedura autorizzatoria disciplinata dal decreto per tutte le amministrazioni interessate comprese, dunque, quelle regionali. In questo modo si chiarisce che, quando l'installazione di un impianto FER richieda anche la valutazione di impatto ambientale, le Regioni non devono utilizzare il modello del c.d. PAUR ex articolo 27-bis del Codice ambientale ma la procedura indicata nel decreto. Il chiarimento contribuisce ad omogeneizzare le scelte regionali rimaste fino ad oggi differenziate.

- Valorizzazione del principio di unicità procedimentale.

In coerenza alle indicazioni fornite dalla disciplina eurounitaria e ribadite dalla c.d. RedIII, la disciplina dell'autorizzazione unica è stata costruita integrando la procedura di VIA con la procedura di rilascio del titolo autorizzatorio. Esperita la fase di consultazioni, infatti, la VIA viene ad essere acquisita all'interno della conferenza di servizi decisoria indetta nell'ambito della procedura autorizzatoria. Il trend, in realtà già confermato dalle ultime modifiche normative (cfr. articolo 56, comma 3, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120; articolo 31-quater, comma 1, lett. b), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108; articolo 23, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199; articolo 13, comma 1, d.l. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34; articolo 47, comma 3, lett. a), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 aprile 2023, n. 41) consente di superare la tradizionale impostazione dei due sub-procedimenti seguito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Opzioni di intervento	Destinatari diretti		Destinatari indiretti	
	Vantaggi rispetto allo status quo	Svantaggi rispetto allo status quo	Vantaggi rispetto allo status quo	Svantaggi rispetto allo status quo
Adozione dell'intervento normativo <i>Omogeneizzazione e valorizzazione del principio di unicità procedimentale</i>	- Coerenza del sistema giuridico rispetto alle recenti disposizioni di semplificazione e della visione del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadino. - Riduzione dei tempi e degli oneri necessari a richiedere alle	Tempi necessari per adeguarsi al mutato contesto di riferimento.	Coerenza del sistema giuridico e della visione del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadino con ricadute positive anche in termini di investimenti	Nessuno

	<p>amministrazioni competenti il rispettivo atto endoprocedimentale. Riduzione dei tempi e valorizzazione dell'istituto del silenzio-assenso endoprocedimentale. Questo attraverso l'ampliamento dell'ambito di applicazione della conferenza, la cui indizione è consentita anche quando sia necessario un solo atto di assenso proveniente da amministrazione diversa da quella competente.</p>		realizzati e realizzabili.	
--	---	--	----------------------------	--

➤ Criticità rilevata/e:

4. Tempi eccessivamente lunghi del rilascio dei titoli abilitativi quando è prevista la contestuale Valutazione di impatto ambientale

➤ Misura/e adottata/e per risolvere la criticità:

- Riduzione dei tempi procedurali. In ragione dell'ampliamento dei casi di esclusione dell'applicazione della VIA, si considera che gli interventi realizzati attraverso i regimi di attività libera e PAS (di cui agli allegati A e B al decreto) fino a 10 MG beneficeranno della riduzione dei tempi⁷ previsti per il rilascio della VIA, ossia -175 giorni in caso di progetti PNRR/PNIEC o -325 giorni in tutti gli altri casi.

Opzioni di intervento	Destinatari diretti		Destinatari indiretti	
	Vantaggi rispetto allo status quo	Svantaggi rispetto allo status quo	Vantaggi rispetto allo status quo	Svantaggi rispetto allo status quo
<p>Adozione dell'intervento normativo</p> <p><i>Riduzione dei tempi procedurali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei tempi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili - Incremento del numero di impianti realizzati - Aumento della probabilità di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni. 	Nessuno.	<ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento delle condizioni necessarie per la realizzazione degli investimenti in fonti rinnovabili. - Incremento del livello di competitività del Paese. - Miglioramento della qualità e salubrità dell'aria. 	Nessuno

⁷ I tempi indicano i giorni che effettivamente trascorrono per il rilascio del titolo abilitativo. Tengono dunque conto di tutte le ipotesi eventuali (come le sospensioni dei termini procedurali per le integrazioni documentali o l'eventuale seconda consultazione).

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il decreto produce effetti positivi sulle PMI in quanto:

- ✓ facilita la conoscibilità del disposto normativo in particolare per le imprese di piccole dimensioni che non hanno a disposizione consulenti o uffici legali a disposizione;
- ✓ omogeneizza i regimi regolatori su tutto il territorio nazionale riducendo quindi gli oneri di conoscibilità dei regimi applicabili in ciascuna Regione dove si vuole intervenire;
- ✓ incentiva gli investimenti delle PMI in quanto, ampliando la soglia di applicabilità della VIA, le PMI possono proporre investimenti che non comportano gli oneri – in termini di costi per la predisposizione di un progetto preliminare di fattibilità e di oneri istruttori – collegati invece alla VIA.

B. Effetti sulla concorrenza

Il presente decreto è in attuazione, come anticipato, della legge sulla concorrenza 2021, da cui si rileva già la rilevanza in termini concorrenziali di un intervento di riordino e semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili. Il presente decreto contribuisce positivamente sulla concorrenza, rispetto allo *status quo*, in termini di:

- i) riduzione delle barriere all'ingresso per nuovi attori nel mercato, consentendo alle piccole imprese e startup di competere più efficacemente contro imprese più grandi e consolidate. L'aumento della concorrenza può stimolare l'innovazione e ridurre i costi, avvantaggiando i consumatori;
- ii) riduzione dei tempi legati alle procedure amministrative e dunque delle risorse necessarie per avviare i progetti in materia di rinnovabili, consentendo alle imprese di focalizzarsi maggiormente sulle loro attività principali e allocare più risorse all'innovazione e al miglioramento dei servizi offerti;
- iii) riduzione della complessità amministrativa che si traduce in costi più bassi per le imprese, con risparmi potenzialmente a beneficio dei consumatori attraverso prezzi più bassi per i prodotti e i servizi legati alla produzione di energie rinnovabili.
- iv) una maggiore efficienza del quadro normativo contribuisce a rendere il mercato domestico più attraente per gli investitori nazionali e internazionali, portando all'ingresso di più attori nel mercato con ricadute sulla competitività del Paese.

C. Oneri informativi

Il decreto non introduce oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Lo schema di decreto legislativo proposto non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. In particolare, l'intervento proposto:

- non introduce né mantiene requisiti, standard, obblighi e oneri non necessari per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), direttiva (UE) 2023/2413 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'18 ottobre 2023, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (c.d. REDIII);

- non riduce l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle disposizioni rispetto a quanto previsto dalle citate direttive;
- non amplia i termini per il rilascio delle procedure abilitative.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, sul Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5.2 Monitoraggio

Con riferimento al monitoraggio, si segnala che tale attività sarà svolta nell'ambito dello strumento di supporto tecnico alle riforme strutturali (Technical support instrument-TSI) finanziato dalla DG Reform della Commissione europea attraverso il progetto denominato "Faster Permitting For Renewable Energy Projects In Italy" e avente come beneficiari i co-proponenti del decreto legislativo ossia l'Unità per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Struttura di Missione per la Semplificazione Normativa presso il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione Normativa.

Nell'ambito di tale progetto, infatti, è già prevista un'attività di accompagnamento ad alcune Regioni pilota nell'attuazione del decreto legislativo. Nell'ambito di tale attività verrà svolto un monitoraggio sullo stato di implementazione del decreto, sulle relative criticità e sugli eventuali problemi da gestire per garantirne una efficace e tempestiva implementazione. A seguito di tale attività verrà prodotto un output ("Report on pilots in selected regions, guiding implementation of the legislative framework and the reform of risk-based system for RES projects permitting") che metterà in evidenza le risultanze del monitoraggio che potranno essere messe a disposizione anche alle altre Regioni.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Seppur considerata necessaria la natura dell'intervento, per raggiungere gli obiettivi previsti a livello unionale e attuare la delega, si è ritenuto opportuno ascoltare gli operatori di settore per avere un loro confronto sul tema e indirizzare al meglio l'esercizio della delega.

A tal riguardo, in data 20 dicembre 2023 presso il Dipartimento della funzione pubblica è stata organizzata una mattinata di incontro con le associazioni imprenditoriali legate al settore delle fonti rinnovabili. Hanno partecipato e presentato osservazioni le seguenti associazioni: Associazione tecnici energie rinnovabili-ATER; Consorzio italiano Biogas-CIB; Italia Solare; Gruppo informale per la geotermia e l'ambiente-GIGA, Federidroelettrica; Associazione nazionale dell'energia del vento-ANEV; CNA e Confindustria.

Dalle osservazioni sono emerse diversi aspetti di criticità molte volte legate alle specificità settoriali in cui operano le imprese consociati. Limitandoci ai problemi generali e comuni, se ne rilevano tre in particolare:

1. Eccessività normativa che ha prodotto confusione e disorientamento sia negli operatori che nelle amministrazioni riducendo il livello di certezza giuridica del mercato;

2. dubbi interpretativi sulle normative adottate soprattutto ad opera dei c.d. decreti PNRR e loro compatibilità con le normative generali (in particolare d.lgs. n. 28 del 2011 e d.lgs. n. 199 del 2021);
3. lungaggini burocratiche legati soprattutto al rilascio della valutazione di impatto ambientale.

Le associazioni hanno dunque tutte confermato l'urgente necessità di intervenire al fine di assicurare un contesto normativo e procedimentale idoneo al raggiungimento degli obiettivi europei. È stato altresì auspicato di evitare la totale riscrittura delle disposizioni procedurali per evitare ulteriore disorientamento e perdita di tempo utile alla realizzazione dei nuovi impianti.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione
e-mail: legislativo@governo.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto legislativo oggetto della presente relazione si inserisce nell'ambito del processo di adeguamento della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili al diritto dell'Unione europea, nonché della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima, in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

In particolare, coerentemente con i principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 26, comma 5, lett. b) e d), della predetta legge, il presente provvedimento normativo mira al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

Ai suddetti fini, il presente intervento definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

La misura mira, in sostanza, a garantire - anche nell'interesse delle future generazioni - la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni normative prese a riferimento nella redazione del presente intervento regolatorio sono molteplici, attesa la natura trasversale della materia che qui interessa. Tra le norme statali più significative, si annoverano:

- 1) la **legge 6 dicembre 1991, n. 394** (Legge quadro sulle aree protette), che prescrive le norme per la protezione e la gestione delle aree naturali protette in Italia;
- 2) il **decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79**, che, in attuazione della normativa unionale, reca norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- 3) il **decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, il **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28** (c.d. RED I) e il **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199** (c.d. RED II), che, in attuazione della normativa unionale, promuovono la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 4) il **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, che introduce norme per la tutela e la gestione dell'ambiente;
- 5) il **decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22**, di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
- 6) il **decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181**, come convertito, che, tra le altre misure, promuove il ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

A tali disposizioni organiche si affiancano le norme generali in materia di procedimento amministrativo, di edilizia e dei beni culturali e del paesaggio.

Nell'ambito del predetto contesto normativo, giova precisare che le previste misure di semplificazione in materia di accesso ed utilizzo alle fonti rinnovabili tendono altresì al perseguimento degli obiettivi della **Milestone M1C1-60 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano** approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente decreto apporta modifiche al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (c.d. Testo unico ambiente) e, in particolare, agli allegati II, II-bis, III e IV.

Per ragioni di coordinamento, l'intervento in esame incide, inoltre, apportando modificazioni, sui seguenti testi normativi vigenti testé citati, in materia di promozione e uso delle fonti rinnovabili:

- 1) **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**;
- 2) **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

- 3) **decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024.

Per le abrogazioni espresse disposte dal presente provvedimento, si veda il punto 4 della parte III.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le misure contenute nel decreto sono coerenti con i principi costituzionali.

In particolare, l'intervento si pone in linea con le previsioni degli articoli 9 (tutela del paesaggio e dell'ambiente), 32 (tutela della salute pubblica), 41 (regolamentazione dell'iniziativa economica per non danneggiare l'ambiente), nonché con gli articoli 117 e 119 relativamente alle sfere di attribuzione (e responsabilità) dei diversi livelli di governo.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali. In particolare, l'intervento normativo in esame, sebbene incida su temi inerenti la materia concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, Cost. ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"), rappresenta espressione delle attribuzioni statali, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), Cost., in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" – che include anche la semplificazione delle procedure amministrative – nonché di "tutela dell'ambiente" di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), Cost., inteso quale compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard uniformi, senza pregiudicare la sfera di attribuzioni regionali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Gli enti territoriali svolgono un ruolo centrale nell'attuazione delle disposizioni in esame, operando quali amministrazioni procedenti, come stabilito dall'articolo 4, comma 1, lett. c), del presente decreto. Il sistema predisposto assicura, infatti, una certa flessibilità e adattabilità delle prescrizioni normative alle

specifiche esigenze locali, mantenendo comunque un quadro di riferimento comune stabilito a livello statale, per il perseguimento delle esigenze nazionali. All'uopo, l'articolo 1, commi 3 e 4, stabilisce che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. In caso di mancato rispetto del predetto termine, trova applicazione il presente decreto, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che vi si adeguano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si segnalano interventi di rilegificazione, bensì solo di semplificazione, coordinamento e riassetto normativo di disposizioni legislative di rango primario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal provvedimento in esame. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, si segnala la conformità alle disposizioni contenute nei seguenti testi normativi unionali:

- 1) **regolamento (UE) 2018/1999** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che reca, tra le altre, disposizioni sulla trasparenza, la coerenza e il coordinamento delle politiche energetiche e climatiche degli Stati membri;
- 2) **direttiva 2018/2001/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che promuove l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi e misure per aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico dell'UE entro il 2030;
- 3) **regolamento (UE) 2023/435** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che mira a rafforzare l'autonomia energetica dell'UE e accelerare la transizione verde;
- 4) **direttiva 2023/2413/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per il potenziamento della promozione dell'energia da fonti rinnovabili e l'introduzione di nuove misure per raggiungere obiettivi energetici e climatici più ambiziosi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Per ragioni di chiarezza e riordino normativo, il provvedimento in esame fornisce, all'articolo 4, le seguenti definizioni, in coerenza con i riferimenti ivi previsti e con le definizioni già in uso: a) “*realizzazione degli interventi*”; b) “*soggetto proponente*”; c) “*amministrazione procedente*”; d) “*piattaforma SUER*”.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si veda il punto 3 della parte I.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'allegato D di cui all'articolo 13 del presente intervento contiene l'elenco delle disposizioni vigenti espressamente abrogate dal provvedimento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte altre deleghe sul medesimo oggetto dell'intervento in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 3, comma 2, demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, gli interventi di cui al presente provvedimento non sono da considerarsi di interesse pubblico prevalente.

L'articolo 8 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la predisposizione di un modello unico mediante il quale il soggetto proponente può accedere alla procedura abilitativa semplificata di cui al citato articolo 8.

Non sono previsti termini per l'adozione dei predetti atti successivi di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati i dati già disponibili e non appare necessario commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D98/24

Roma, 18-9-2024


Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 12 agosto 2024, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (atto Governo n. 187), Le invio copia del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 settembre 2024.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2024

NUMERO AFFARE 01131/2024

OGGETTO:

Ministro per la pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo “*recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), legge n. 118/2022*”;

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. ULM_FP-0000979-P-16/08/2024, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.

Premesso.

1. Con nota prot. ULM_FP-0000979-P-16/08/2024, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso, d’ordine del Ministro,

uno schema di decreto legislativo *“recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), legge n. 118/2022”*, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 agosto 2024, recante il bollino della Ragioneria generale dello Stato. Con tale nota è stata fatta riserva di trasmettere l’AIR e ATN.

A corredo dello schema di decreto sono state trasmesse la relazione illustrativa vistata dal Ministro per la pubblica amministrazione, la relazione tecnica (entrambe recanti il suddetto bollino), nonché i contributi pervenuti dalle associazioni di categoria interessate.

1.1. Con nota prot. ULM_FP-0001025-P-05/09/2024 sono stati trasmessi i concerti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della cultura.

1.2. Con nota in data 9 settembre 2024, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la seguente documentazione:

- attestazione della deliberazione in esame preliminare dell’atto in epigrafe da parte del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2024;
- relazioni AIR e ATN non recanti il bollino della Ragioneria generale dello Stato;
- valutazione del NUVIR in data 5 settembre 2024;
- nota in data 9 settembre 2024, sottoscritta d’ordine del Ministro, del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- nota, in data 9 settembre 2024, sottoscritta d’ordine del Ministro, del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro delle riforme istituzionali e della semplificazione normativa.

2. Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione dell’articolo 26 (*“Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili”*), comma 4 (*“Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini*

dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese”), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*).

3. L'atto in esame, composto da 15 articoli, prevede, per *“la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti”* (art. 1), regimi amministrativi destinati a sostituire quelli attualmente vigenti, che comprendono fattispecie di *“attività libera”* (art. 7), fattispecie sottoposte a *“procedura abilitativa semplificata”* (art. 8) e fattispecie sottoposte ad *“autorizzazione unica”* (art. 9).

Tali fattispecie sono individuate negli allegati A, B e C: gli allegati A e B sono suddivisi in sezioni relative ad interventi nuovi e interventi su impianti già esistenti, mentre l'allegato C distingue gli interventi di competenza regionale da quelli di competenza statale. L'allegato D elenca le vigenti disposizioni di legge che si intende abrogare.

I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e alcuni allegati di tale parte sono modificati con la previsione di tipologie di impianti o di attività (art. 12).

Considerato.

1. Preliminarmente, va stigmatizzata la prassi di redazione postuma delle relazioni AIR e ATN rispetto all'esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto e alla trasmissione dello stesso atto a questo Consiglio. La redazione della relazione AIR costituisce infatti un elemento imprescindibile ai fini della completezza dell'istruttoria degli atti normativi secondo la direttiva del

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009.

Una tale prassi è foriera di inspiegabili difformità di contenuti dei documenti, come ad esempio, nella fattispecie, la mancanza di riferimento, nell'art. 3, comma 1, all'interesse "*della salute e della sicurezza pubblica*", di cui all'art. 16-*septies* introdotto dalla direttiva 2024/2413, che è invece richiamato nel paragrafo 1.1 della relazione AIR.

2. Sotto il profilo della verifica della conformità del procedimento seguito per l'attuazione della delega di cui all'art. 26, comma 4, della l. n. 118/2022 si constatano rilevanti scostamenti rispetto a quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo, atti a compromettere la conformità dell'iniziativa normativa al modello legale.

2.1. Il citato comma 7, primo periodo, stabilisce che "*I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere*".

Rispetto al modello normativo, il procedimento seguito fino alla trasmissione della richiesta di parere risulta carente delle proposte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al di là del formale richiamo ad esse contenuto nel preambolo dell'atto.

Sebbene siano state trasmesse alla Sezione le citate note in data 9 settembre 2024 sottoscritte d'ordine del Ministro, dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle riforme istituzionali e della semplificazione normativa, dalla documentazione in atti non risulta un esercizio sostanziale della coproponenza prevista dalla legge di delega.

La nota sottoscritta dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *“esprime parere favorevole alla coproponenza”* e la nota sottoscritta dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle riforme istituzionali e della semplificazione normativa *“esprime la co-proponenza del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa”*.

In disparte la constatazione della trasmissione di tali note, oltre che delle relazioni AIR e ATN, nell'imminenza dell'esame dell'atto in epigrafe da parte del Collegio e a distanza di sei giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'espressione del parere da parte di questo Consiglio, si deve evidenziare l'insufficienza di quanto comunicato ai fini della dimostrazione dell'effettività dell'esercizio del potere di proposta da parte di tutti i soggetti istituzionali ai quali è stato attribuito dalla legge di delega.

Le dichiarazioni con cui *“si esprime la co-proponenza”* e il *“parere favorevole alla coproponenza”* - parere che comunque non può essere espresso su una competenza il cui esercizio è previsto dalla legge - costituiscono asserzioni formali (postume rispetto sia all'esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri sia alla trasmissione dell'atto a questo Consiglio) che, sotto il profilo sostanziale, non rendono in alcun modo percepibile il contributo delle Amministrazioni ai contenuti dello schema di decreto.

Va aggiunto che, poiché il legislatore delegante ha inteso attribuire uno specifico potere di proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, l'esercizio di tale potere non può ritenersi assorbito dall'attività dell'Unità per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si riferisce la relazione AIR a proposito del monitoraggio dell'attuazione dell'atto (pag. 16).

Anche la relazione illustrativa non rende in alcun modo percepibile l'apporto ai

contenuti dello schema, da parte dei soggetti cui è attribuito il potere di proposta, dal punto di vista istruttorio, valutativo e di determinazione della disciplina in esame, in ragione delle rispettive competenze. Essa si limita a richiamare l'intendimento del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa di redigere *“un decreto in linea con le disposizioni previste dal PNRR, in ragione della delega ricevuta che consente di intervenire oltre che sul riordino anche sulla riduzione e semplificazione, sulla razionalizzazione e sulla qualità della legislazione”* (pag. 3), l'avvio di un tavolo di confronto su *“molteplici questioni”* da parte del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (pag. 4), *“il ruolo di co-proponenza del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali, insieme con il Ministro competente ratione materiae (il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)”* (pag. 10).

Tale lacuna integra un vizio di cui la Sezione ha già avuto modo di evidenziare la natura non meramente formale.

Infatti, il richiamo al potere di proposta contenuto nella legge di delega poggia sull'art. 97, comma 3, della Costituzione, sicché *“la mancata partecipazione, nella fase formativa, delle Amministrazioni settorialmente competenti”*, comporta un sostanziale svuotamento de *“l'ordito normativo”* del testo (cfr. Cons. Stato, parere 28 marzo 2024, n. 440). Secondo tale indirizzo, cui deve darsi continuità data la mancanza di un'evidente traccia della partecipazione al procedimento normativo delle Amministrazioni indicate dalla disposizione di delega, *“il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata”* e comporta *“la genesi non adeguata dell'iniziativa normativa”*.

Si deve sottolineare che il legislatore delegante ha inteso assegnare la potestà delegata di innovare l'ordinamento giuridico, non già all'iniziativa di un solo ministro, ma alla co-proposta di più soggetti istituzionali - coinvolti in ragione delle rispettive attribuzioni di cura di diversi e intersecati interessi pubblici e delle

correlate competenze, ai fini della loro sintesi nella determinazione di nuovi precetti normativi - che deve quindi puntualmente risultare in atti, ai fini della sostanziale conformità alla legge di delega e, quindi, del rispetto dell'art. 76 Cost..

Nella fattispecie, in mancanza di evidenza documentale, risulta non perfezionata la formazione di una comune e concorrente manifestazione di volontà costitutiva del nuovo assetto della materia oggetto di delega ed è privo di giuridica efficacia il richiamo alla co-proponenza contenuto nel preambolo dell'atto in esame.

2.2. Lo scostamento dal procedimento previsto dalla disposizione di delega va riscontrato anche in merito ai prescritti concerti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della cultura. Infatti, essi sono stati espressi in data 5 settembre 2024, cioè successivamente all'approvazione in via preliminare dello schema da parte del Consiglio dei ministri nella seduta del 7 agosto 2024 e alla trasmissione alla Sezione per il parere.

Inoltre, poiché le note del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della cultura si limitano ad esprimere un "*formale concerto*", la prescrizione della disposizione di delega che richiede la partecipazione di tali Amministrazioni ai fini della decisione del nuovo regime normativo pare svuotata di significato sostanziale. Pur non potendo escludersi in linea teorica l'insussistenza di questioni meritevoli di espressa rappresentazione e fermo restando "*l'elevato tasso di politicità e l'ampia discrezionalità che connota l'attività di concertazione a livello ministeriale*", tuttavia il "*formale concerto*" assume il connotato di una formula di stile di portata "*sostanzialmente abdicativa*" da parte dell'Amministrazione che lo esprime, la cui responsabilità istituzionale è chiamata in causa dalla competenza in ragione della quale il legislatore ne ha previsto il concerto (cfr. Cons. Stato, parere 22 gennaio 2024, n. 53). Ciò va evidenziato, in particolare, per il concerto del Ministero della cultura, alla luce di numerose disposizioni dello schema quali quelle che, con riferimento alla "*attività libera*" (art. 7) e alla "*procedura abilitativa semplificata*" (art. 8) stabiliscono *sub* procedimenti con precise scansioni temporali per l'intervento delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici e culturali e

che, con riferimento alla “*autorizzazione unica*” (art. 9), prevedono la partecipazione ministeriale alla conferenza di servizi in modalità sincrona.

Si constata inoltre che il “*formale concerto*” è stato espresso “*d’ordine del Ministro*” dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze e dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura.

La Sezione ha già avuto modo di notare la giuridica inadeguatezza del frequente ricorso nella prassi a tale formula, sottolineando che “*l’ordine costituisce l’esercizio di un potere proprio della sfera di attribuzioni legali dell’autorità che lo impartisce in posizione (legale) di c.d. supremazia e, simultaneamente, attualizza la doverosità di una attività giuridica (e talora materiale) rientrante nella sfera legale di attribuzioni/competenze del soggetto (in posizione di c.d. subordinazione) che lo riceve; sì che l’ordine non è idoneo ad attivare un trasferimento di poteri/compiti dall’autorità che lo impartisce al soggetto ricevente, laddove essi, come nel caso in rilievo, siano qualificabili come giuridicamente personali; piuttosto, e appunto, l’ordine mira a stabilire il ‘se’, il ‘quando’ e (nei limiti del sistema legale delle competenze) il ‘modo’ di attivazione del soggetto ricevente nella sua propria sfera di competenze. In tal senso, nello ‘Stato di diritto’, l’ordine implica un comando conseguente all’accertamento, anche implicito, dell’ambito di attribuzioni/competenze legalmente spettanti al soggetto subordinato. Cosicché l’ordine non solo non è idoneo a produrre il suddetto trasferimento di poteri/compiti, ma non è nemmeno giuridicamente indifferente sotto il profilo del destinatario cui lo si impartisca, poiché occorre che l’atto che ne è oggetto rientri nell’ordine legale delle attribuzioni dello stesso ricevente*” (Cons. Stato, parere 4 aprile 2024, n. 446).

Nella fattispecie, l’inadeguatezza della suddetta formula a spostare il potere di concertazione dal Ministro competente al soggetto che ha sottoscritto l’atto che lo esprime appare ancor più significativa alla luce della sopra evidenziata natura sostanzialmente abdicativa che il formale concerto assume.

2.3. Un'ulteriore lacuna rispetto al procedimento previsto dalla disposizione di delega è costituita dalla mancanza, nella documentazione in atti, dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, secondo la formulazione del citato art. 26, comma 7, deve essere acquisita previamente anche rispetto al parere del Consiglio di Stato. In proposito, la nota in data 9 settembre 2024 del Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione rappresenta che *“la seduta da parte della Conferenza unificata non risulta allo stato calendarizzata”*, riservandosi la trasmissione del verbale *“al fine di consentire l'espressione del parere”*.

Anche la mancanza dell'intesa attiene ad un elemento di rilievo sul piano sostanziale alla luce dell'assetto costituzionale delle competenze dello Stato e delle regioni e dell'obiettivo di intervenire anche sulla disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione degli impianti. Con riferimento all'art. 1 dello schema di decreto, che stabilisce un termine per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti da parte dei diversi livelli di governo del territorio (comma 3), con clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4), la relazione ATN rileva che l'atto in epigrafe *“sebbene incida su temi inerenti la materia concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, Cost. ('produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia'), rappresenta espressione delle attribuzioni statali, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), Cost., in materia di 'determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale' - che include anche la semplificazione delle procedure amministrative - nonché di 'tutela dell'ambiente' di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), Cost., inteso quale compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard uniformi, senza pregiudicare la sfera di attribuzioni regionali”*.

3. La relazione illustrativa rappresenta che, *“In relazione alla complessità e pluralità delle tematiche da affrontare, sono stati coinvolti molteplici soggetti*

istituzionali e della società civile al fine della completa valutazione di tutti gli interessi sottesi alla tutela dell'ambiente come da ultimo declinato dall'articolo 9 della Costituzione". Tuttavia, il Ministero per la pubblica amministrazione ha trasmesso solo documentazione proveniente da alcune categorie economiche, mentre non risulta alcun elemento informativo in merito al coinvolgimento di *"molteplici soggetti istituzionali"*, né di ulteriori soggetti della società civile.

Non vi è alcuna traccia di tale coinvolgimento nella relazione AIR, con cui, al paragrafo n. 6 *"consultazioni svolte nel corso dell'AIR e percorso di valutazione"*, si rende noto che sono stati ascoltati solo *"gli operatori del settore"* e che, presso il Dipartimento della funzione pubblica, è stata organizzato un incontro con *"associazioni imprenditoriali legate al settore delle fonti rinnovabili"* (i cui contributi, in termini di dati e stime risultano utilizzati dalla stessa relazione).

Cosicché, l'attività istruttoria svolta sotto il profilo partecipativo risulta incompleta e priva di motivazione in ordine alla sua *"selettività"*, in una materia che inevitabilmente coinvolge, - per via della composizione tariffaria risultante dagli oneri di sistema e comunque per via delle dinamiche di formazione dei prezzi di mercato (in relazione anche all'interdipendenza, tra le varie fonti di energia, dei costi di produzione) -, utenti di ogni categoria. Poiché essi concorrono a definire la platea dei destinatari definiti indiretti dalla relazione AIR - che prevede, per l'intera società civile, un beneficio ambientale per abbandono delle fonti energetiche tradizionali nel medio-lungo termine -, da tale relazione sarebbero dovuti risultare dati (cifre, indicatori) pluralistici ed esponenziali rispetto agli interessi concorrenti in gioco, come tali verificabili, ai fini di una valutazione oggettiva della correlazione tra le asserite semplificazioni, l'adeguamento alla disciplina euro-unitaria e gli obiettivi della legge delega.

4. La relazione istruttoria, richiamato il Regolamento (UE) 2023/435, che ha consentito agli Stati membri di modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), anche con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a

conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, fa presente che la prima riforma della nuova Missione 7 del PNRR riguarda la *“Razionalizzazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale”*, che *“prevede l’adozione e l’entrata in vigore di un unico testo legislativo primario e che consolidi tutte le norme che regolano la promozione delle fonti energetiche rinnovabili”*.

Tanto premesso, la relazione afferma che *“la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili nonché il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria, costituiscono gli strumenti attraverso cui il presente decreto intende assicurare, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici”*.

La stessa relazione richiama il Piano per la transizione ecologica (PTE) laddove prevede che l’apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% entro il 2030 e stima che *“il fabbisogno di nuova capacità FER da installare debba attestarsi intorno a 70-75 GW, vale a dire tra 7 e 8 GW/anno”*.

Tale dato non pare allineato al target previsto dalla relazione AIR, con riferimento agli indicatori di monitoraggio degli obiettivi dello schema in esame, che è pari, per le fonti eoliche e fotovoltaiche, a 108 GW complessivi al 2030.

5. La relazione AIR e la relazione illustrativa non forniscono elementi informativi in merito agli effetti attesi dai regimi amministrativi previsti dallo schema in termini di contributo anche alla garanzia di una capacità di stoccaggio o, comunque, di una disponibilità di energia adeguata alla domanda energetica delle diverse categorie di consumatori e agli oneri attesi per ciascuna di esse.

Tale aspetto appare cruciale considerata la natura intermittente e non programmabile delle fonti rinnovabili.

5.1. La questione attiene al ruolo del provvedimento in esame - non chiarito dalla

relazione illustrativa né dalla relazione AIR - nell'ambito della politica energetica che si intende realizzare nel quadro della disciplina euro unitaria e della normativa nazionale già vigente, soprattutto in relazione alla garanzia della disponibilità dell'energia necessaria per far fronte alla domanda energetica nazionale.

Avuto riguardo all'obiettivo, menzionato nella relazione illustrativa, di adeguamento alla disciplina euro unitaria - che stabilisce fra l'altro l'obiettivo, con il concorso di ciascuno Stato membro, del consumo di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5% entro il 2030 (direttiva (UE) 2024/2413, c.d. RED III), allo scopo di ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 (regolamento (UE) 2021/1119, *“che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)*”) - va rilevato che dalla direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II), recepita dal d.lgs. n. 199/2021, come modificata dalla direttiva 2024/2013, emergono i principi di proporzionalità e necessità delle procedure nazionali per l'attuazione del *“principio che dà priorità all'efficienza energetica”* (art. 15, par. 1), nonché di pianificazione del contributo nazionale all'obiettivo complessivo dell'Unione di energia rinnovabile per il 2030 attraverso la mappatura delle zone a tal fine necessarie entro il 21 maggio 2025 - tenendo conto anche della domanda di energia e della disponibilità di infrastrutture energetiche pertinenti, tra cui anche quelle di stoccaggio (art. 15-ter) - e di individuazione di zone di accelerazione per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili (art. 15-quater).

L'accelerazione delle procedure, la mappatura delle zone necessarie e l'individuazione delle zone di accelerazione (in cui i progetti fruiscono di significative riduzioni dei tempi di realizzazione) costituiscono strumenti concorrenti per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, tanto che:

- l'art. 15-quater introdotto nella direttiva RED II prevede che, entro il 21 maggio 2024, gli Stati membri possono dichiarare, come zone di accelerazione, zone

specifiche già designate a livello interno come idonee allo sviluppo accelerato di uno o più tipi di tecnologia rinnovabile

- l'art. 6 della direttiva RED III prevede che, entro il 1° luglio 2024, gli Stati membri si conformino alle disposizioni introdotte nella direttiva 2001/2018 di cui all'art. 15-*sexies* (*“Zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico”*) e agli articoli 16 (*“Organizzazione e principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni”*), 16-*ter* (*“Procedura di rilascio delle autorizzazioni al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili”*), 16-*quater* (*“Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza”*), 16-*quinqies* (*“Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare”*), 16-*sexies* (*“Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di pompe di calore”*) e 16-*septies* (*“Interesse pubblico prevalente”*).

Tuttavia, la relazione AIR e la relazione illustrativa non contengono elementi in merito allo stato di attuazione degli strumenti, diversi dall'accelerazione delle procedure che, nella prospettiva europea, concorrono alla realizzazione degli obiettivi quantitativi ricondotti al principio dell'efficienza energetica al primo posto (*“energy efficiency first”*). La relazione illustrativa si limita a far presente, per l'individuazione delle aree idonee di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 191/2021 (a parte le aree individuate dall'articolo 20 comma 1-*bis* e comma 8) che è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, *“che stabilisce, tra l'altro, principi e criteri omogenei per l'individuazione, da parte delle regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*.

6. Lo schema di decreto legislativo richiama nel titolo e nel preambolo due dei sei principi e criteri direttivi stabiliti dal citato art. 26, al comma 5, costituiti dai seguenti: *“coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione*

della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico” (lett. b); “semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico” (lett. d).

La relazione illustrativa non chiarisce le ragioni per cui con lo schema in esame si sia inteso dare parziale attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 26, comma 5, della l. n. 118/2022.

Un tale chiarimento appare necessario anche considerato che, a differenza del titolo e del preambolo, l’art. 1 dello schema richiama solo i principi e i criteri direttivi di cui alla lett. d), cui si riferisce anche la relazione ATN.

Inoltre, secondo la relazione illustrativa, *“Il presente decreto intende affrontare tutti i profili di disciplina degli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili semplificando radicalmente una normativa complessa e frammentaria”* (pag. 8). Ma, a tale obiettivo concorre più di un principio e criterio direttivo: basti considerare che il principio e criterio direttivo di cui alla lett. a) concerne anche la *“semplificazione dei procedimenti”* e quello di cui alla lett. c) è diretto ad *“assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività”*; ancora, la stessa relazione illustrativa pare attribuire natura residuale ai principi e criteri direttivi di cui alle lett. b) e d).

7. L’art. 1 individua l’oggetto del provvedimento nella definizione dei *“regimi amministrativi per la costruzione ovvero l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché*

per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti". A tali regimi le regioni a statuto ordinario e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore e, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tali enti si adeguano alle disposizioni in esame ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Detti regimi sono disciplinati dall'art. 7 (*Attività libera*), dall'art. 8 (*Procedura abilitativa semplificata*) e dall'art. 9 (*Autorizzazione unica*). L'obiettivo di accelerazione procedimentale è perseguito anche con la previsione di scansioni temporali per gli specifici adempimenti ivi stabiliti e di attribuzione, alla pubblicazione dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo (nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta della stessa pubblicazione da parte del soggetto interessato), della funzione di condizione di efficacia dello stesso titolo, di opponibilità ai terzi e di decorrenza dei relativi termini di impugnazione (art. 8, comma 8).

Ciò posto, va notato però che la documentazione in atti non offre uno raffronto specifico, anzitutto sotto il profilo dell'accelerazione delle procedure tra i regimi vigenti (tra i quali le procedure di autorizzazione, secondo stime di un'associazione di categoria riportate nella relazione AIR, "*si discostano in media di 66 mesi dai massimi teorici*") e quelli che si intende introdurre, né, soprattutto, elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413.

7.1. Seppure l'allegato D dispone l'abrogazione, tra l'altro, dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011, che prevede anche i regimi amministrativi della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera e della dichiarazione di inizio lavori asseverata, l'attività definita libera dall'art. 7 resta sottoposta alle disposizioni del d.P.R. n. 380/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo,

che stabilisce che *“Restano ferme le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto”*.

7.2. Il medesimo art. 7, comma 5, - che stabilisce che la realizzazione degli interventi di cui di cui all’allegato A che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, *“qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”* - dovrebbe essere integrato con la previsione del soggetto cui spetta valutare la visibilità o i materiali di realizzazione.

8. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, *“sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”* (art. 2, comma 2), nonché, *“In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salva prova contraria (...) di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16-septies della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”* (art. 3, comma 1).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, *“sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche”* non si applica il principio dell’interesse pubblico prevalente (art. 3, comma 2).

Si nota in proposito che la relazione illustrativa non chiarisce il motivo per cui il recepimento dell’art. 16-septies non comprende la disposizione di tale articolo secondo la quale gli stessi interventi sono considerati, oltre che *“di interesse pubblico prevalente”*, anche *“nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica”*, cui invece, come sopra accennato, si riferisce la relazione AIR.

Dalla mancanza di un termine per l'adozione del decreto di cui al comma 2 deriva la configurazione "*a regime*" della disposizione di tale comma, diretta a stabilire una facoltà il cui esercizio da parte degli Stati membri è previsto dal secondo periodo dell'art.16-septies "*conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*".

9. L'art. 5 (*Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici*) prevede che: "*I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 7, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla relativa presentazione*" (comma 1) e che "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale*".

In proposito, la relazione illustrativa espone che "*ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto un decreto di istituzione della nuova piattaforma, sottoposto all'esame della Conferenza Stato - Regioni. La piattaforma (anche detta 'Sportello unico delle energie rinnovabili', da cui l'acronimo 'SUER'), rappresenterà l'unico punto di accesso per le procedure amministrative relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fornendo guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura. In prima attuazione, la SUER riguarderà i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica. A tal fine è prevista l'adozione di un modello unico per le istanze di autorizzazione*".

La relazione però non fornisce adeguati elementi informativi in merito ai tempi necessari per l'attuazione dell'obiettivo indicato dalla rubrica dell'art. 5, avuto riguardo alla prescrizione dell'art. 16, par. 3, della direttiva RED II (come modificata dalla direttiva 2024/2413) che stabilisce che "*Entro e non oltre il 21*

novembre 2025 gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico”, nonché alla raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione europea in merito all’introduzione di procedure autorizzative completamente digitali e di sistemi di comunicazione elettronica entro la stessa data del 21 novembre 2025, anche con strumenti di intelligenza artificiale.

Tali elementi appaiono necessari considerando che la piattaforma SUER costituisce lo strumento imprescindibile per la presentazione ed è quindi determinante per il raggiungimento del dichiarato obiettivo acceleratorio:

- dei progetti sottoposti a procedura abilitativa semplificata, *“secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, decreto per il quale non è previsto alcun termine di emanazione (art. 8, comma 2);*
- dei progetti sottoposti ad autorizzazione unica, dato che l’art. 9, comma 2, stabilisce che *“Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dall’articolo 13 del presente decreto”.*

9.1. Rilevato che la relazione AIR considera, quale strumento atto a superare le attuali criticità, lo *“sviluppo della piattaforma SUER e sua adozione da parte delle amministrazioni che non hanno adottato altri sistemi informatici per la presentazione delle richieste”*, si ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire anche la coerenza delle disposizioni che riguardano tale piattaforma con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 15.

9.2. Si segnala l’opportunità di una revisione della formulazione dell’art. 5, comma 1, in quanto non appare chiaro l’oggetto di riferimento dell’inciso *“della relativa presentazione”*.

10. L'art. 14 (*Abrogazioni e disposizioni transitorie*), comma 1, stabilisce che *“Le disposizioni di cui all'allegato D sono abrogate. Eventuali richiami ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto”*.

Il secondo periodo del suddetto comma suscita perplessità alla luce delle disposizioni di delega, in particolare dell'art. 26, comma 6, l. n. 118/2022, che stabilisce che *“I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate”*.

La considerazione che nell'intenzione del legislatore delegante - che ha stabilito il principio dell'abrogazione espressa delle disposizioni riordinate con la disciplina in esame o con essa incompatibili - l'esigenza di coordinamento non possa essere assolta attraverso una disposizione genericamente riassuntiva e sintetica, non poggia dunque solo sulla locuzione *“le opportune disposizioni di coordinamento”*, e porta alla constatazione degli effetti contraddittori e degli elementi di perplessità che il ricorso alla formula dell'art.14, comma 1, secondo periodo, implica in relazione all'elenco delle disposizioni di rango primario abrogate con l'allegato D e agli interventi di coordinamento contenuti nell'art. 13.

Basti rilevare, a titolo esemplificativo, che tale allegato dispone, alla lett. g), l'abrogazione dell'art. 4 d.lgs. n. 28/2011 e, alla lett. o), l'abrogazione di alcune disposizioni e di un allegato del d.lgs. n. 199/2021.

Tra queste ultime non compare l'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 199/2021 che pure richiama l'art. 4 d.lgs. n. 28/2011 (*“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal GSE. In sede di prima applicazione, la piattaforma è*

funzionale alla presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”), indicato nell'allegato D. Né il medesimo art. 19, comma 1 (a differenza del comma 3 dello stesso articolo), è oggetto di coordinamento con previsione di riformulazione nell'art. 13 (*Disposizioni di coordinamento*) dello schema.

Dunque, traspare dall'esame dell'atto una tecnica normativa lacunosa, non solo non puntualmente correlata alle specifiche previsioni delle fonti dell'Unione europea, ma anche sostanzialmente antitetica, laddove adotta il metodo delle abrogazioni aspecifiche, all'obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale.

P.Q.M.

Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia

